*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma* **Anno 136° — Numero 42**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 20 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

DECRETO 13 dicembre 1994, n. 764.

**Regolamento recante nuovi criteri per l'erogazione del contributo di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4

DECRETO 23 dicembre 1994.

**Disciplina, nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici** . . Pag. 12

DECRETO 16 gennaio 1995.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Salcomar - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Frutti di mare e prodotti ittici S. Leonardo Secondo», in Manfredonia, e nomina dei commissari liquidatori** . . Pag. 13

DECRETO 13 febbraio 1995.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Gestifid - Gestioni fiduciarie e revisioni S.p.a.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore** . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13

**Ministero dell'interno**

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato prefetto dott. Luigi Rossi, avvocato dello Stato dott. Ignazio Francesco Caramazza e prefetto dott. Corrado Scivoletto.** Pag. 14

**Ministero del tesoro**

DECRETO 13 febbraio 1995.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° dicembre 1994, sesta e settima tranche** . . . . . . Pag. 14

DECRETO 13 febbraio 1995.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata triennale, con godimento 1° dicembre 1994, settima e ottava tranche** . . . . . Pag. 16

DECRETO 13 febbraio 1995.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° dicembre 1994, settima e ottava tranche** . . . . . Pag. 18

DECRETO 13 febbraio 1995.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1995, sesta e settima tranche** . . . . . . . Pag. 20

DECRETO 14 febbraio 1995.

**Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1990 (quinquennali), 1° marzo 1991 (settennali), 1° settembre 1991 (settennali), 1° marzo 1992 (settennali) e 1° marzo 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1995 e scadenza nel mese di settembre 1995** . . . . . . . . . Pag. 22

DECRETO 14 febbraio 1995.

**Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1986 (decennali) e 1° marzo 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1995 e scadenza nel mese di marzo 1996** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23

Ministero della sanità

DECRETO 31 ottobre 1994.

**Riconoscimento, quale centro di referenza nazionale per l'ittiopatologia, del centro per lo studio e la diagnosi delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei, attivato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie a Basaldella di Campoformido.** Pag. 24

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 14 febbraio 1995.

**Assoggettamento della S.r.l. Case di cura riunite alla procedura di amministrazione straordinaria** . . . . . . . . Pag. 26

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 10 febbraio 1995.

**Rettifica al decreto ministeriale 9 marzo 1994 recante riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di assistente sociale in Italia** . . . . . . . Pag. 26

Ministero delle finanze

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Siena.** Pag. 27

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pavia.** Pag. 27

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Cremona.** Pag. 28

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano.** Pag. 28

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Varese.** Pag. 28

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Bergamo.** Pag. 29

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.** Pag. 29

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ascoli Piceno.** Pag. 30

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ancona.** Pag. 30

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Dipartimento del turismo

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO 24 gennaio 1995.

**Revoca dei contributi concessi alla Immob. Ariete S.a.s. per la realizzazione del progetto «Hotel Europa»** . . . . . . Pag. 31

Autorità garante della concorrenza e del mercato

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1994.

**Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

**Rettifica alla deliberazione della giunta regionale n. V/57353 del 27 settembre 1994 avente come oggetto: «Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ripristino idraulico del torrente Spoel tra il "Pont Lonch" ed il "Pont dal Vert" da parte del comune stesso».** (Deliberazione n. V/59323). Pag. 44

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 1994.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ampliamento e di un muro di sostegno da parte del sig. Azzoni Albino.** (Deliberazione n. V/60408) . Pag. 44

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 1994.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Buglio in Monte dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione delle baite sull'Alpe Scermendone da parte del comune stesso.** (Deliberazione n. V/60413) . . . . . . Pag. 45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 1994.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 23 KV in cavo aereo interrato da parte dell'ENEL S.p.a.** (Deliberazione n. V/60414) . . . . Pag. 47

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 1994.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Buglio in Monte dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il potenziamento e il prolungamento rurale dell'acquedotto da parte del comune stesso.** (Deliberazione n. V/60415). . . . Pag. 48

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 1994.

**Rettifica alla deliberazione della giunta regionale n. V/56710 del 13 settembre 1994 avente come oggetto: «Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brezzo di Bedero dall'ambito territoriale n. 01, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero di un tipico casolare lombardo da parte della società Giussani & C.».** (Deliberazione n. V/60416). . . . . . . . . . . . . . . Pag. 49

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 1994.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un allargamento stradale da parte del comune stesso.** (Deliberazione n. V/60784) . . . . . . Pag. 49

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 1994.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a bassa tensione a 0,4 Kv da parte dell'ENEL.** (Deliberazione n. V/61392) . . . . . . . . Pag. 50

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 1994.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato ad uso rurale in località «Malghera» da parte del sig. Sassella Giuseppe.** (Deliberazione n. V/61393) . Pag. 52

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**

Elenco delle porte resistenti al fuoco omologate ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 1993, aggiornato al 31 dicembre 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 53

Riconoscimento e classificazione di alcuni segnali fumogeni per uso paracadutistico . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 55

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 55

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici. Pag. 55

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:**

Elevazione del deposito cauzionale della società Adriatica interconsortile S.A.I., in Ancona . . . . . . . . . . . Pag. 55

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria della società «Mitofin fiduciaria S.p.a.», in Milano. Pag. 55

Elevazione del deposito cauzionale del Consorzio agrario provinciale di Ravenna . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 56

Elevazione del deposito cauzionale della società Magazzini generali di Salerno, in Salerno . . . . . . . . . . . . Pag. 56

**Ministero del tesoro:** Smarrimento di ricevuta di debito pubblico Pag. 56

**Ente di Stato per gli interventi nel mercato agricolo:** Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 1994, per le patate destinate alla trasformazione industriale. Pag. 56

**Seconda Università di Napoli:** Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62

**Istituto universitario orientale di Napoli:** Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62

**Università di Lecce:** Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 62

## RETTIFICHE

### *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo all'avviso della Camera dei deputati riguardante la «Convocazione del Parlamento in seduta comune».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1995) . . . . . . Pag. 63

**Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo alla legge 23 dicembre 1994, n. 725, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)».** (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 174 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1994) . . Pag. 63

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 2:*

**Fioravanti, società per azioni, in Arcugnano (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1994 (rep. n. 110.598). Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1994 (rep. numero 110.599).

**Cassa di Risparmio in Bologna, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 13 gennaio 1995.

**Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1994.

**Urmet - Costruzioni elettro telefoniche, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1994.

**Sesto autoveicoli, società per azioni, in Sesto San Giovanni (Milano):** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1995.

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 dicembre 1994, n. 764.

**Regolamento recante nuovi criteri per l'erogazione del contributo di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Visti, in particolare, i commi secondo e terzo dell'art. 5 del citato decreto, i quali stabiliscono, rispettivamente, che la ripartizione dei fondi destinati al finanziamento degli istituti predetti è effettuata in relazione alla loro estensione o efficienza dei servizi e che, ai fini di detta ripartizione, gli istituti stessi sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attività assistenziali svolta nei singoli esercizi;

Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, riguardante l'interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica dei summenzionati istituti, nonché integrazioni a detto decreto;

Visto, in particolare, l'art. 3 della summenzionata legge, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sentite le organizzazioni promotrici maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono determinati i criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per la documentazione atta a dimostrare l'attività stessa;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1981, con il quale erano stati dettati, in attuazione delle precitate disposizioni legislative, i suddetti criteri;

Viste le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1-*ter* della legge 31 gennaio 1986, n. 11, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, con le quali — a motivo delle difficoltà emerse in sede di applicazione dei criteri contenuti nel decreto interministeriale 26 giugno 1981 ed in attesa di procedere ad una modifica dei criteri stessi — sono state dettate diverse modalità per le ripartizioni definitive relative agli anni dal 1982 al 1985;

Viste le disposizioni di cui all'art. 4, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e con cui i criteri provvisori di cui innanzi sono stati sostanzialmente prorogati per gli anni dal 1986 al 1989;

Viste le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, all'art. 11 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, ed all'art. 7 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, tutti non convertiti, e con le quali erano stati dettati nuovi criteri provvisori per le ripartizioni definitive per gli anni sino al 1991;

Ravvisata l'esigenza di procedere ad una revisione delle norme contenute nel menzionato decreto interministeriale 26 giugno 1981;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti tutti gli istituti interessati, nonché le relative organizzazioni promotrici;

Tenuto conto delle risultanze della conferenza dei servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tenutasi con i rappresentanti del Ministero del tesoro il 14 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 647/94 espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994, richiesto a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione protocollo n. 2/4PS/31797 inviata il 24 ottobre 1994 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale — di seguito indicati con la denominazione di «istituti di patronato» — previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all'estensione ed efficienza dei servizi degli istituti medesimi.

Art. 2.

1. A decorrere dall'esercizio 1994, la ripartizione definitiva delle somme iscritte sull'apposito capitolo dello

stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è effettuata in base alle seguenti percentuali:

attività svolta ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e delle successive norme estensive della competenza degli istituti di patronato:

in Italia 72%;

all'estero 8%;

organizzazione degli uffici:

in Italia 17%;

all'estero 3%.

Art. 3.

1. Attività degli istituti di patronato, ai soli fini dell'erogazione del contributo al finanziamento, è quella che:

*a)* viene prestata a seguito di esplicito mandato di assistenza da parte dell'interessato indipendentemente dalla sua adesione o meno all'organizzazione promotrice dell'istituto di patronato e con il divieto, per l'istituto stesso, di pretendere o accettare versamenti a qualsiasi titolo, anche se offerti volontariamente, fatta eccezione per la partecipazione alle spese legali sostenute per l'assistenza prestata in sede giudiziaria;

*b)* ha per scopo il conseguimento di prestazioni previdenziali e interventi ad esse collegati ed autonomamente configurabili, nell'ambito della vigente normativa;

*c)* è esplicata, in sede amministrativa e giudiziaria, nei confronti delle amministrazioni competenti all'erogazione e definizione delle prestazioni e, per l'estero, anche nei confronti delle corrispondenti amministrazioni operanti nei singoli Stati.

2. In caso di infrazione al divieto di cui al comma 1, lettera *a)*, accertata dal competente ispettorato provinciale del lavoro in via definitiva, il contributo per l'attività ed organizzazione per la sede provinciale o zonale presso la quale si è verificata l'infrazione non è dovuto e, se già corrisposto, è recuperato in occasione della prima ripartizione definitiva successiva all'accertamento. Le somme in tal modo disponibili sono ripartite tra gli altri istituti di patronato in base alle quote di ripartizione determinate per ciascuno di essi nell'anno in cui si procede alla ripartizione.

Art. 4.

1. Il mandato rilasciato all'istituto di patronato agli effetti della tutela in sede amministrativa deve essere comunicato, a cura dell'istituto stesso, all'atto dell'intervento, all'amministrazione erogatrice della prestazione richiesta. Il mandato deve contenere — pena la non computabilità della relativa pratica ai fini della concessione del contributo al finanziamento — la espressa indicazione del mandatario, nonché la data e l'oggetto del mandato stesso e deve, inoltre, essere firmato dal mandante e dall'operatore autorizzato dall'istituto di patronato a riceverlo. Copia del mandato o idonea documentazione attestante il conferimento del mandato stesso deve essere rilasciata all'assistito.

2. Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con il conseguimento della prestazione o con la definizione positiva dell'intervento richiesto e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo, di cui l'amministrazione erogatrice della prestazione ha l'obbligo di comunicazione, oltre che all'interessato, anche all'istituto di patronato mandatario.

3. Ai fini della corresponsione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato, quando sia rilasciata, per il conseguimento della medesima prestazione, successiva delega ad altro istituto di patronato, soltanto la revoca espressa del mandato precedente, che deve essere comunicata dall'istituto subentrante a quello precedentemente delegato e all'amministrazione erogatrice della prestazione, comporta la valutazione dell'attività svolta dall'istituto di patronato subentrante.

4. Il nuovo mandato ha effetto per le fasi non ancora definite del procedimento amministrativo e quelle successive eventuali.

5. Ai soli effetti di cui all'art. 7, comma 2, la revoca non opera rispetto all'intervento già svolto, se definito positivamente.

6. In caso di scioglimento o di revoca della personalità giuridica, l'istituto di patronato ha l'obbligo di darne comunicazione agli assistiti e di restituire, a richiesta degli stessi, tutta la documentazione in possesso e relativa a prestazioni o interventi non ancora definiti alla data di scioglimento o di revoca. Tale obbligo incombe anche in caso di chiusura della sede provinciale.

Art. 5.

1. L'attività di patrocinio, in sede amministrativa, è svolta attraverso due fasi di trattazione:

*a)* fase amministrativa, originata da domanda o denuncia;

*b)* fase di contenzioso amministrativo o amministrativo medico-legale.

2. Non costituiscono interventi autonomamente configurabili quelli che si inseriscono nel corso di una delle predette fasi procedurali come momento strumentale, di natura istruttoria o sollecitatoria, rispetto al fine da perseguire, ferma restando la validità del mandato in ordine alle eventuali successive fasi del procedimento amministrativo.

Art. 6.

1. L'attività in sede giudiziaria, che si esplica in giudizi di merito e giudizi di legittimità, è regolata dalle norme del codice di procedura civile e da quelle della disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza in sede giudiziaria deve essere rilasciato dall'assistito specifico mandato da conservarsi in originale agli atti dell'istituto di patronato. Agli stessi fini il legale convenzionato con l'istituto di patronato deve rilasciare apposita dichiarazione da conservarsi in originale agli atti dell'istituto medesimo.

3. L'assistenza in sede giudiziaria è svolta da professionisti convenzionati con gli istituti di patronato. Le convenzioni, predisposte secondo schemi uniformi, prevedono forme di concorso alle spese giudiziarie da parte dell'assistito sulla base di specifiche disposizioni approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16.

Art. 7.

1. Fermi restando i più ampi compiti svolti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per la valutazione dell'attività degli istituti di patronato, ai fini della corresponsione del contributo al finanziamento degli stessi, sono presi in considerazione:

*a)* per l'assistenza svolta in sede amministrativa, le prestazioni e gli interventi più significativi e rappresentativi dell'esercizio della tutela tassativamente indicati nelle apposite tre tabelle allegate al presente decreto. Dette tabelle possono essere modificate od integrate qualora se ne ravvisi la necessità, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta della commissione di cui al successivo art. 16;

*b)* per l'assistenza in sede giudiziaria, gli interventi svolti relativamente alle voci indicate nelle tabelle di cui alla lettera precedente.

2. Agli interventi indicati nel comma 1, lettera *a)*, ove definiti positivamente per l'assistito, è attribuito il punteggio a fianco di ciascuno di essi indicato.

3. Agli interventi indicati nel comma 1, lettera *b)*, ove il giudizio si concluda positivamente per l'assistito, è attribuito il seguente punteggio:

*a)* punti 20 per il giudizio di merito;

*b)* punti 30 per il giudizio di legittimità.

4. Ai fini di cui al comma 3 si considera definito positivamente il giudizio concluso con transazione, nonché quello abbandonato dall'amministrazione erogatrice della prestazione. Agli stessi fini sono considerati quale unico giudizio i giudizi plurimi iniziati con unico atto o definiti con unica sentenza, nonché quelli conclusi con unica transazione; in queste ultime ipotesi, tuttavia, il punteggio non può essere inferiore a quello che risulta dalla somma dei punteggi che sarebbero stati attribuiti alle singole domande in caso di accoglimento delle stesse in sede amministrativa.

Art. 8.

1. Ai fini dell'erogazione del contributo al finanziamento, la struttura organizzativa degli istituti di patronato, essenziale per lo svolgimento delle attività istituzionali e necessaria per la individuazione e valutazione delle responsabilità e della efficacia del servizio, deve essere articolata in:

sede centrale;

sedi regionali;

sedi provinciali.

2. La sede centrale ha il compito di programmare, coordinare e controllare l'attività dell'intera struttura periferica e deve garantire l'efficienza dell'ordinamento dei servizi assistenziali statutariamente previsti.

3. Compete alla sede centrale mantenere i rapporti, a livello nazionale, con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con le amministrazioni statali interessate.

4. Alla sede centrale devono essere addetti, in via esclusiva, almeno dodici operatori, di cui non meno di sei a tempo pieno.

5. La sede regionale ha il compito di coordinare l'attività interprovinciale e di mantenere i rapporti con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi dell'amministrazione pubblica di corrispondente livello.

6. Alla sede regionale devono essere addetti, in via esclusiva, almeno due operatori di cui uno, a tempo pieno, responsabile della sede stessa.

7. In deroga a quanto previsto ai commi 6 e 9, nelle regioni in cui il numero delle province sia inferiore a quattro, la responsabilità della sede regionale può essere affidata al responsabile di una delle sedi provinciali operanti nella stessa regione ovvero al responsabile della sede regionale di una regione limitrofa.

8. La sede provinciale deve possedere le caratteristiche di una unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata, nonché chiaramente identificabile ai fini dell'attività di patrocinio e di ogni eventuale controllo. La presenza e l'operatività dell'istituto di patronato nella provincia deve essere garantita da operatori addetti esclusivamente all'attività di patrocinio, eventualmente da consulenti medico-legali e legali appositamente convenzionati.

9. Alla sede provinciale devono essere addetti almeno due operatori, di cui uno, a tempo pieno, responsabile della sede stessa. L'orario di apertura al pubblico della sede provinciale deve essere articolato in almeno cinque giorni alla settimana e sei ore giornaliere.

10. Possono essere istituite sedi zonali, a ciascuna delle quali deve essere addetto almeno un operatore anche a tempo parziale. L'orario di apertura al pubblico della sede zonale deve essere articolato in almeno tre giorni alla settimana e tre ore giornaliere.

11. L'operatore a tempo parziale deve prestare la sua attività per un numero di ore settimanali non inferiore a venti.

12. Le sedi di cui ai commi precedenti devono essere strutturalmente e funzionalmente autonome l'una dall'altra e dall'organizzazione promotrice.

13. Ciascuna sede è tenuta a conservare e presentare, per i controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata.

Art. 9.

1. L'organizzazione delle sedi sul territorio nazionale è valutata, nei limiti della quota percentuale dei fondi di cui all'art. 2, mediante l'attribuzione del seguente punteggio:

*a)* per la sede centrale 10 punti;

*b)* per ogni sede regionale 2 punti;

*c)* per ogni sede provinciale 2 punti;

*d)* per ogni sede zonale 1 punto.

2. Ai fini di cui al comma 1 la sede provinciale deve produrre direttamente almeno 400 punti-attività e la sede zonale almeno 200 punti-attività.

3. Nell'ipotesi in cui le sedi non risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e del comma 2 del presente articolo, non viene attribuito alle sedi stesse alcun punteggio per l'organizzazione, ferma restando la valutazione dell'attività.

4. Gli ispettorati provinciali del lavoro, nel cui ambito territoriale sono ubicate le sedi centrali e quelle regionali, provvedono anche alla verifica della sussistenza o meno in tali sedi dei requisiti di cui all'art. 8, fornendo i relativi elementi con la relazione di cui all'art. 12, comma 1, lettera *c)*.

Art. 10.

1. Ai fini del possesso dei requisiti previsti all'art. 8 sono considerati operatori e, come tali, i soli abilitati a firmare i mandati e trattare direttamente le pratiche con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni:

*a)* gli operatori aventi regolare rapporto di lavoro con l'istituto di patronato o, per l'estero, con organismi promossi dai medesimi in conformità degli ordinamenti legislativi dei singoli Stati ospitanti o convenzionati con gli stessi, ferma restando la responsabilità di gestione dell'istituto di patronato;

*b)* gli operatori aventi regolare rapporto di lavoro con l'organizzazione promotrice posti in posizione di comando presso le strutture dell'istituto di patronato con specifico provvedimento soggetto al visto, per presa d'atto, del competente ispettorato del lavoro.

2. Al competente ispettorato provinciale del lavoro deve essere comunicato, a cura di ciascun istituto di patronato, con periodicità annuale ovvero ogniqualvolta si determinino variazioni, l'elenco degli operatori a tempo pieno ed a tempo parziale, dei medici e dei legali convenzionati, nonché i nominativi dei responsabili delle sedi regionali, provinciali e zonali e l'orario giornaliero e settimanale di apertura delle sedi stesse. Copia conforme di tale elenco e delle eventuali variazioni deve essere altresì comunicata alle competenti sedi periferiche delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni.

3. Gli istituti di patronato possono altresì avvalersi dell'opera di collaboratori con compiti, su base volontaria ed in modo saltuario, di mera istruzione delle pratiche, di fornitura di informazioni ovvero di raccolta sul territorio delle pratiche e di consegna delle stesse agli operatori delle sedi, nonché, su indicazione degli istituti medesimi, alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni. Le modalità di svolgimento di tale collaborazione devono risultare da accordo scritto vistato dal competente ispettorato del lavoro.

Art. 11.

1. La vigilanza sugli istituti di patronato, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e della legge 27 marzo 1980, n. 112, compete al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esplica, di norma, tramite gli ispettorati del lavoro.

2. Per quanto attiene all'attività degli istituti di patronato all'estero, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può anche provvedere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale emana direttive e criteri e dispone, altresì, ispezioni straordinarie sul territorio nazionale e all'estero ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

4. Nell'ipotesi in cui, a seguito di una ispezione straordinaria presso una sede di patronato operante in uno Stato estero, vengano accertate irregolarità nella statisticazione degli interventi, la riduzione del punteggio relativo all'attività della sede stessa è estesa, in misura proporzionale, a tutte le sedi del medesimo patronato operanti in detto Stato. In caso di una confederazione di Stati, tale riduzione si estende solo alle sedi operanti nel singolo Stato confederato.

Art. 12.

1. L'attività e l'organizzazione degli istituti di patronato sul territorio nazionale vengono rilevate attraverso la seguente documentazione:

*a)* appositi registri di apertura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi ed appositi registri di chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi, convalidati, all'atto del controllo, dal competente ispettorato provinciale del lavoro e da tenere presso le sedi provinciali e zonali;

*b)* tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle pratiche trattate in ciascuna provincia, che devono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale debitamente verificate e convalidate dall'ispettorato provinciale del lavoro. Eventuali contestazioni o rilievi da parte dell'ispettorato devono essere notificati all'istituto di patronato interessato, il quale ha facoltà di produrre, entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica, le proprie controdeduzioni ai fini di un riesame, da parte dell'ispettorato medesimo, delle contestazioni o rilievi formulati;

*c)* relazione dell'ispettorato provinciale del lavoro da trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale unitamente alle tabelle di cui alla lettera *b)* contenente gli elementi di valutazione e di giudizio sulla struttura organizzativa e sull'espletamento delle attività dei vari istituti operanti nell'ambito della provincia, nonché l'esito degli eventuali riesami di cui alla lettera precedente;

*d)* tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività, compilate dagli istituti di patronato, da trasmettere direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con relazione riassuntiva e con espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto, in ordine alla esattezza e veridicità dei dati comunicati.

2. Le sedi provinciali delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni dovranno inviare annualmente, agli ispettorati provinciali del lavoro ed alle sedi degli istituti di patronato competenti per territorio, gli elenchi nominativi e le tabelle contenenti le risultanze statistiche dalle medesime elaborate. Detta documentazione deve costituire valido supporto di valutazione da parte dei predetti ispettorati in sede di verifica e convalida delle tabelle di cui al comma 1, lettera *b)*.

Art. 13.

1. L'attività e l'organizzazione degli istituti di patronato all'estero sono valutate, nei limiti delle quote percentuali dei fondi di cui all'art. 2, con gli stessi criteri adottati per il territorio nazionale.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'organizzazione degli uffici all'estero e fermi restando i requisiti di cui all'art. 8, commi 6 e 9, in ciascuno stato la sede centrale è equiparata alla sede regionale ed ogni sede decentrata è equiparata alla sede provinciale.

3. L'attività e l'organizzazione degli istituti di patronato all'estero vengono rilevate mediante la seguente documentazione prodotta dagli istituti stessi:

*a)* tabelle statistiche recanti i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività di ciascuna sede, sottoscritte dal responsabile della sede stessa, con espressa dichiarazione in ordine all'esattezza e veridicità dei dati comunicati;

*b)* tabelle statistiche riepilogative per ciascuno Stato;

*c)* tabella statistica riepilogativa dell'attività e dell'organizzazione all'estero;

*d)* relazione illustrativa ed espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in ordine all'esattezza e veridicità dei dati comunicati.

4. Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 3, lettera *d)*, non è riconosciuto il punteggio per l'organizzazione e per l'attività all'estero dell'istituto di patronato. Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 3, lettera *a)*, non è riconosciuto il punteggio per l'organizzazione e per l'attività relativo alla sede cui è riferibile l'irregolarità.

5. Ciascuna sede è tenuta a conservare e presentare, per i controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta, nonché gli appositi registri di apertura e di chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi e quanto utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata.

Art. 14.

1. Ai fini della erogazione del contributo al finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello considerato:

*a)* entro il 30 aprile gli istituti di patronato sono tenuti a produrre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)* ed all'art. 13, comma 3, ed agli ispettorati provinciali del lavoro le tabelle di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b)*;

*b)* entro il 31 maggio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, di concerto con il Ministero del tesoro, ad emanare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, il decreto impositivo dell'aliquota di prelievo sui contributi incassati dagli enti previdenziali nell'anno considerato ai fini dell'erogazione del contributo al finanziamento;

*c)* entro il 30 giugno il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a corrispondere agli istituti di patronato, fatta eccezione per quelli che non hanno ottemperato agli adempimenti di cui al punto *a)* anticipazioni sulle competenze dovute per l'attività svolta nell'anno precedente entro il limite dei nove decimi dei fondi affluiti;

*d)* entro il 31 ottobre gli ispettorati provinciali del lavoro effettuano le verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il mese successivo, gli atti di cui all'art. 12, lettere *b)* e *c)*;

*e)* entro il 31 marzo successivo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad emanare, di concerto con quello del tesoro, il decreto di cui all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per la ripartizione definitiva delle somme iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.

Art. 15.

1. Gli istituti di patronato devono:

*a)* tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*b)* relazionare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine all'attività assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie e sull'utilizzazione del contributo al finanziamento;

*c)* comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il conto consuntivo dell'esercizio stesso redatto in conformità all'apposito schema predisposto dallo stesso Ministero, corredato dalla relazione illustrativa dell'attività svolta e dell'organizzazione, con allegati i nominativi degli organi di amministrazione e di controllo e l'elenco degli operatori e delle persone a qualsiasi titolo utilizzati;

*d)* mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni;

*e)* conservare per cinque anni e presentare, per eventuali controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi.

Art. 16.

1. È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una commissione presieduta dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale e composta da:

i due dirigenti preposti, rispettivamente, presso il Ministero stesso e quello del tesoro alle divisioni nel cui ambito rientrano i problemi relativi al finanziamento degli istituti di patronato;

due funzionari del ruolo dell'ispettorato del lavoro scelti fra quanti sono preposti alla vigilanza sugli istituti di patronato;

un funzionario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica;

sei rappresentanti degli istituti di patronato designati sulla base della loro rappresentatività in relazione alla consistenza organizzativa ed alla tipologia delle organizzazioni promotrici o sulla base di forme di coordinamento preventivamente costituite e in grado di esprimere rappresentanze unitarie.

2. Alla commissione di cui al comma precedente, che dura in carica tre anni, è attribuito il compito di:

*a)* formulare proposte per il periodico aggiornamento delle voci delle tabelle di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'art. 7;

*b)* esprimere parere sulle modalità di rilevazione e riscontro dell'attività e delle strutture degli istituti di patronato, con particolare riferimento agli interventi per i quali non si disponga di dati delle amministrazioni erogatrici;

*c)* esprimere motivato parere sulla congruità dei dati dichiarati dai singoli istituti di patronato;

*d)* concorrere all'attuazione del secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804;

*e)* controllare le modalità e la periodicità di trasmissione degli elenchi nominativi e numerici di cui al comma 2 dell'art. 12;

*f)* esprimere valutazioni sul grado di attuazione del presente decreto.

3. Ciascuno dei membri effettivi di cui al comma 1 è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un membro supplente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 1994

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MASTELLA

*Il Ministro del tesoro*
DINI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
*Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995*
*Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 33*

TABELLA *A*

I.N.P.S.

| | | |
|---|---|---|
| *Gruppo 1.* | 1) Assegno di invalidità | 6 punti |
| | 2) Pensione di inabilità | |

| | | |
|---|---|---|
| *Gruppo 2* | 3) Revisione assegno invalidità | 4 punti |
| | 4) Pensione di anzianità | |
| | 5) Pensione di vecchiaia | |
| | 6) Pensione ai superstiti | |
| *Gruppo 3* | 7) Pensione sociale | 2 punti |
| | 8) Ricostituzioni | |

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MASTELLA

Visto, *il Ministro del tesoro*
DINI

TABELLA *B*

I.N.A.I.L.

| | | |
|---|---|---|
| *Gruppo 1* | 1) Indennizzo malattia professionale o infortunio non già denunciati | 6 punti |
| | 2) Costituzione rendita | |
| | 3) Revisione rendita attiva o passiva | |
| *Gruppo 2* | 4) Richiesta rendita a superstiti di titolare di rendita | 4 punti |
| | 5) Richiesta rendita a superstiti di non titolare di rendita | |
| *Gruppo 3* | 6) Richiesta primo pagamento indennità «temporanea» | 2 punti |
| | 7) Richiesta prolungamento indennità «temporanea» | |

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MASTELLA

Visto, *il Ministro del tesoro*
DINI

TABELLA *C*

ALTRE AMMINISTRAZIONI

| | | |
|---|---|---|
| *Gruppo 1* | 1) Pensioni privilegiate dirette e indirette | 6 punti |
| | 2) Pensioni di guerra | |
| | 3) Pensioni invalidi civili, ciechi e sordomuti | |
| *Gruppo 2.* | 4) Pensioni di vecchiaia | 3 punti |
| | 5) Pensioni di anzianità | |
| | 6) Pensioni ai superstiti | |
| *Gruppo 3:* | 7) Riliquidazione pensione | 1 punto |

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MASTELLA

Visto, *il Ministro del tesoro*
DINI

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle diposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 5 del D.L.C.P.S. n. 804/1947 è il seguente.

«Art. 5. — I fondi di cui al precedente articolo [v. in nota all'art. 14, n.d.r.] devono essere versati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato.

La ripartizione dei fondi fra gli istituti di patronato e di assistenza sociale è effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori interessati, in relazione alla estensione o all'efficienza dei servizi degli istituti stessi.

Agli effetti della ripartizione dei fondi, gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attività assistenziali, svolte nei singoli esercizi».

— L'art. 3 della legge n. 112/1980 è così formulato:

«Art. 3. — Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni promotrici maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono determinati i criteri per la corresponsione dei finanziamenti e per la documentazione necessaria che dimostri l'attività svolta».

— Il D.M. 26 giugno 1981, recante i criteri relativi al finanziamento ed alla documentazione dell'attività svolta dagli istituti di patronato e di assistenza sociale, è stato pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 29 luglio 1981.

— Il comma 2 dell'art. 1-*ter* del D.L. n. 688/1985 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato) è così formulato: «Per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui al comma 1 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alle quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-81 ed ai dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di previdenza e di assistenza sociale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale e relativi all'attività ed all'organizzazione di questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985».

— Il comma 10 dell'art. 4 del D.L. n. 338/1989 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) così recita: «Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi per ciascun anno, all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Per l'attività e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale».

— L'art 11 del D.L. n. 237/1992 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), riproposto, con identica formulazione, nell'art. 11 del D.L. n. 239/1992 (entrambi non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali) così recitava:

«Art. 11 (*Norme in materia di finanziamento dei patronati*). — 1. Le somme affluite al Fondo di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli esercizi 1989, 1990 e 1991, sono definitivamente ripartite, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri.

*a)* quanto al 61,80 per cento tra i seguenti istituti· Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL),

*b)* quanto al 27,40 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA) e Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO).

*c)* quanto al 10,80 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (IPLAS), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI) e Patronato sozialer beratungsring (SBR).

2. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

3. Rimangono acquisiti al Fondo di cui al comma 1 i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti».

— L'art. 7 del D.L. n. 345/1992 (Misure urgenti in campo economico e sociale), non convertito in legge perché respinto dalla Camera dei deputati, era così formulato: «Art. 7 (*Norme in materia di finanziamento dei patronati*). — 1. Le somme affluite al Fondo di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli esercizi 1989, 1990 e 1991, sono definitivamente ripartite, relativamente all'89,20 per cento del loro ammontare, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, con esclusione degli istituti di cui al comma 2, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione riconosciute con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati e pervenuti ai predetti Ministeri entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per quanto concerne la residua parte del 10,80 per cento — da ripartire secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1 tra l'Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), l'Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), l'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), l'Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), il patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), l'Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), l'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (IPLAS), l'Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), l'Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), il Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), il patronato dell'Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI) e il patronato Sozialer beratungsring (SBR) — i medesimi istituti, qualora non l'abbiano già fatto, sono tenuti a far pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento, sottoscritto da tutti i relativi legali rappresentanti, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

3 Rimangono acquisiti al Fondo di cui al comma 1 i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, fino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti».

— Il testo dell'art. 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e)* (*soppressa*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

«Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-*bis*. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini»

*Nota agli articoli 1 e 2*

Il D.L.C.P.S. n. 804/1947 reca norme sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale

*Nota all'art. 11.*

Per il D.L.C.P.S. n. 804/1947 si veda la nota precedente

La legge n. 112/1980 riguarda l'interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al D.L.C.P.S 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto.

*Note all'art. 14*

Il testo dell'art 4 del citato D.L.C.P.S n 804/1947 è il seguente:

«Art. 4. — Al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

L'aliquota prevista nel comma precedente è determinata ogni anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con Ministro per il tesoro, in misura non superiore al 0,50 per cento dei contributi versati agli istituti di previdenza.

I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo».

— Per il testo dell'art. 5 del medesimo D.L.C.P.S. n. 804/1947 si veda in nota alle premesse.

*Nota all'art. 16*

— Per il testo dell'art 5 del D.L.C.P.S. n. 804/1947 si veda in nota alle premesse.

95G0061

DECRETO 23 dicembre 1994.

**Disciplina, nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici.**

## IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984 n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, della sopra richiamata legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede, tra l'altro, che le condizioni alle quali è consentito il cumulo tra il trattamento di integrazione salariale per attuazione di programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ed il trattamento di integrazione salariale conseguente alla stipula di un contratto di solidarietà sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Sentito il predetto comitato tecnico nella riunione del 24 novembre 1994;

Decreta:

1. Nell'unità produttiva interessata sia da contratti di solidarietà, sia da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, il cumulo dei due distinti benefici è consentito alle seguenti condizioni:

*a)* i programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria siano esclusivamente quelli approvati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991 richiamata in premessa, per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, ovvero per crisi aziendale;

*b)* nei casi di crisi aziendale, nell'unità produttiva sia in corso di attuazione un programma di risanamento, fondato su prospettive di mantenimento dell'attività produttiva e di recupero occupazionale, con esclusione assoluta, quindi, dei casi di cessazione della predetta attività;

*c)* i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano comunque diversi, e precisamente individuati, tramite appositi elenchi nominativi: tale diversità deve sussistere sin dall'inizio e per l'intero periodo in cui coesistono il contratto di solidarietà ed il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria.

2. Il suddetto cumulo è, viceversa, escluso nei seguenti casi:

*a)* l'impresa abbia presentato istanza per essere ammessa ad una delle prodecure concorsuali di cui all'art. 3 della legge n. 223/1991, ovvero sia sottoposta ad una delle suddette procedure;

*b)* l'impresa versi nell'ipotesi di cui all'art. 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

*c)* nell'unità produttiva interessata, sia in corso di applicazione l'accordo per la gestione degli esuberi, previsto dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nonché dall'art. 5, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1994

*Il Ministro:* MASTELLA

*Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995*
*Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 40*

95A1070

---

DECRETO 16 gennaio 1995.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Salcomar - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Frutti di mare e prodotti ittici S. Leonardo Secondo», in Manfredonia, e nomina dei commissari liquidatori.**

## IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 6 settembre 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Salcomar - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Frutti di mare e prodotti ittici S. Leonardo Secondo», con sede in Manfredonia (Foggia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Salcomar - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Frutti di mare e prodotti ittici S. Leonardo Secondo», con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito notaio dott. Nicola Signore in data 9 gennaio 1976, rep. n. 60620, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

dott. Silvio De Pascale, nato a Troia (Foggia) il 14 ottobre 1950;

dott. Gaetano Casale, nato a Sesto S. Giovanni (Milano) il 15 gennaio 1939;

avv. Franco La Gioia, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 29 aprile 1946,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1995

*Il Ministro:* MASTELLA

95A1071

---

DECRETO 13 febbraio 1995.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Gestifid - Gestioni fiduciarie e revisioni S.p.a.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

## IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto 10 gennaio 1995, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, l'autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria rilasciata alla società «Gestifid - Gestioni fiduciarie e revisioni - S.p.a.», con sede legale in Roma, con decreto interministeriale 8 gennaio 1975;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Gestifid - Gestioni fiduciarie e revisioni S.p.a.», con sede legale in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, l'avv. Alessandro Ferretti, nato a Roma l'8 gennaio 1961, con studio in via Tembien n. 15, Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1995

*Il Ministro:* TREU

95A1069

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato prefetto dott. Luigi Rossi, avvocato dello Stato dott. Ignazio Francesco Caramazza e prefetto dott. Corrado Scivoletto.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1995 con il quale il prefetto di prima classe dott. Luigi Rossi, l'avvocato dello Stato dott. Ignazio Francesco Caramazza e il prefetto di prima classe dott. Corrado Scivoletto sono stati nominati Sottosegretari di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato sono delegati — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — a rispondere, per le attribuzioni di rispettiva competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza delle direzioni generali e degli uffici di seguito indicati, nonché alla firma dei relativi provvedimenti:

*Prefetto dott. Luigi Rossi:*

Dipartimento della pubblica sicurezza;

*Avvocato dello Stato dott. Ignazio Francesco Caramazza:*

Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale;

Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi;

Ispettorato generale di amministrazione;

Ispettorato centrale per i servizi archivistici;

Ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

*Prefetto dott. Corrado Scivoletto:*

Direzione generale dell'amministrazione civile;

Direzione generale degli affari dei culti;

Direzione generale dei servizi civili;

Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche;

Viene altresì delegata ai Sottosegretari, secondo le attribuzioni di rispettiva competenza, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 3.

Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo gli atti espressamente riservati per legge o regolamento alla firma del Ministro o dei dirigenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 23 gennaio 1995

*Il Ministro:* BRANCACCIO

95A0943

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 febbraio 1995.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° dicembre 1994, sesta e settima tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994, 12 e 26 gennaio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° dicembre 1994;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 febbraio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.600 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite del Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° dicembre 1994, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della settima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 15 febbraio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della settima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ex art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della sesta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 febbraio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della sesta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni ne superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 febbraio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per settantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 febbraio 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto, valutati in L. 142.492.500.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1995

*Il Ministro:* DINI

95A1062

---

DECRETO 13 febbraio 1995.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata triennale, con godimento 1° dicembre 1994, settima e ottava tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994, 12 e 26 gennaio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 febbraio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.600 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1997, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno e il 1° dicembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione dell'ottava tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 febbraio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 16 febbraio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ex art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 febbraio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 febbraio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per settantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 20 febbraio 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in lire 142.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1995

*Il Ministro:* DINI

95A1063

---

DECRETO 13 febbraio 1995.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° dicembre 1994, settima e ottava tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994, 12 e 26 gennaio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 febbraio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.600 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno e il 1° dicembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione dell'ottava tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 febbraio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 16 febbraio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ex art. 4 del

menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 febbraio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 febbraio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per settantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 20 febbraio 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 142.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1995

*Il Ministro:* DINI

**95A1064**

---

DECRETO 13 febbraio 1995.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1995, sesta e settima tranche.**

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi

per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994, 12 e 26 gennaio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° gennaio 1995/2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto l'8 febbraio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.600 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° gennaio 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della settima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 febbraio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 15 febbraio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della settima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ex art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della sesta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 febbraio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della sesta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 febbraio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 febbraio 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 47.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1995

*Il Ministro:* DINI

**95A1065**

---

DECRETO 14 febbraio 1995.

**Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1990 (quinquennali), 1° marzo 1991 (settennali), 1° settembre 1991 (settennali), 1° marzo 1992 (settennali) e 1° marzo 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1995 e scadenza nel mese di settembre 1995.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 193044/66-220 del 23 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 9.037.860 milioni;

n. 348268/66-233 del 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 349137/66-245 del 21 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825201/66-257 del 20 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.500 miliardi;

n. 100238/66-275 del 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1993, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1995 e scadenza nel mese di settembre 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di marzo 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di settembre 1995, è determinato nella misura del 5,60%, per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT quinquennali 1° settembre 1990 emessi per lire 9.037.860 milioni, cedola n. 10;

CCT settennali 1° marzo 1991 emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 9;

CCT settennali 1° settembre 1991 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 8;

CCT settennali 1° marzo 1992 emessi per lire 10.500 miliardi, cedola n. 7;

CCT settennali 1° marzo 1993 emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.634.120.160.000, così ripartite:

L. 506.120.160.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1990;

L. 504.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1991;

L. 532.000.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1991;

L. 588.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1992;

L. 504.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1993,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A1066

---

DECRETO 14 febbraio 1995.

**Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1986 (decennali) e 1° marzo 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1995 e scadenza nel mese di marzo 1996.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 621535/66-105 del 22 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.580 miliardi;

n. 425810/66-129 del 26 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del suddetto decreto ministeriale del 26 febbraio 1987, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da lire un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1995 e scadenza nel mese di marzo 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole con godimento nel mese di marzo 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di marzo 1996, è determinato nella misura:

del 9,75% per i CCT decennali 1° marzo 1986 emessi per lire 2.580 miliardi, cedola n. 10;

del 10,50% per i CCT decennali 1° marzo 1987 emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 9.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di lire 776.537.500.000, così ripartite:

L. 251.550.000.000 per i CCT decennali 1° marzo 1986;

L. 524.987.500.000 per i CCT decennali 1° marzo 1987,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

**95A1067**

---

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 ottobre 1994.

**Riconoscimento, quale centro di referenza nazionale per l'ittiopatologia, del centro per lo studio e la diagnosi delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei, attivato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie a Basaldella di Campoformido.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 giugno 1968, n. 34, recante norme per la profilassi delle malattie esotiche;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante norme per le misure di lotta contro le malattie epizootiche degli animali;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 11 marzo 1974, n. 101, che fa obbligo agli istituti zooprofilattici sperimentali di dotare la propria struttura di un laboratorio a scatola chiusa di massima sicurezza al fine di espletare le disposizioni di cui alla legge 23 giugno 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme di principio per la ristrutturazione degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;

Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario ed in particolare per i centri di riferimento o di collegamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 555 del 30 dicembre 1992 regolamento per l'attuazione della direttiva n. 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti dell'acquacoltura;

Vista la decisione del Consiglio n. 89/187/CEE del 6 marzo 1989 che stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento previsti dalla direttiva 86/469/CEE;

Vista la direttiva del Consiglio n. 93/53/CEE del 24 giugno 1993 che stabilisce misure minime di lotta contro talune malattie dei pesci;

Vista la direttiva del Consiglio n. 93/54/CEE del 24 giugno 1993 che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1994, n. 287, regolamento recante norme sulla produzione, l'impiego ed il controllo dei medicinali veterinari immunologici inattivati, aventi caratteristiche di vaccini stabulogeni e di autovaccini;

Considerata l'esperienza acquisita dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie nello studio e nella diagnosi delle malattia dei pesci, dei molluschi e dei crostacei;

Ritenuto opportuno coordinare, attraverso un unico centro di riferimento, l'attività di vigilanza e controllo svolta su tutto il territorio nazionale al fine di prevenire con interventi appropriati eventuali forme di malattie pericolose per il patrimonio ittico nazionale;

Vista la necessità di adeguare l'attività diagnostica alle norme comunitarie assicurando il collegamento tra i laboratori nazionali con un laboratorio di referenza designato dallo Stato che disponga di attrezzature, strumentari, sistemi di sicurezza e antigeni standard correlati con quelli dei centri di referenza comunitari;

Vista la nota n. 13656/MVE 12 del 26 maggio 1992 con la quale l'Istituto superiore di sanità esprime il proprio parere tecnico favorevole sulla funzionalità e sull'affidabilità delle strutture, delle attrezzature, degli strumentari e dei sistemi di sicurezza dei laboratori di cui è dotato il centro di referenza di Basaldella di Campoformido (Udine), per essere considerato centro di referenza nazionale per l'ittiopatologia;

Decreta:

Art. 1.

Il centro per lo studio e la diagnosi delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei, attivato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie a Basaldella di Campoformido (Udine), viene riconosciuto centro di referenza nazionale per l'ittiologia.

Art. 2.

Il centro di referenza, di cui al precedente art. 1, deve provvedere ai seguenti adempimenti:

*a)* coordinare, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità, l'applicazione nei laboratori nazionali delle tecniche standard e dei metodi di diagnosi;

*b)* fornire ai laboratori nazionali le indicazioni per il prelievo, il condizionamento e l'invio dei campioni;

*c)* fornire ai laboratori nazionali le indicazioni e i protocolli operativi necessari per l'esecuzione degli esami diagnostici sui campioni prelevati da pesci, molluschi e crostacei necessari per le indagini;

*d)* conservare gli antigeni standard e i sieri di riferimento, correlati per quanto concerne le malattie virali con il centro di referenza comunitario di Aarhus, in condizioni di sicurezza e tali da assicurarne l'efficacia;

*e)* provvedere alla tipizzazione e alla conservazione in apposita collezione di ciascun sierotipo batterico e/o virale, isolato dal materiale ricevuto dai vari istituti zooprofilattici sperimentali;

*f)* assicurare il collegamento con il laboratorio di Aarhus ai fini della identificazione e tipizzazione di nuovi ceppi virali;

*g)* formulare e coordinare le ricerche in collegamento con il centro di referenza di Aarhus e con l'Istituto superiore di sanità, per la messa a punto di nuovi metodi diagnostici, informando successivamente i laboratori nazionali;

*h)* effettuare corsi di aggiornamento sulle metodiche di analisi e di diagnosi e sull'organizzazione dei programmi di vigilanza e di controllo;

*i)* stabilire rapporti di collaborazione con il/i centri di referenza presso gli organismi internazionali e tra questi provvedere ad un interscambio di materiali e tecnologie in grado di garantire una continua verifica delle capacità funzionali;

*l)* provvedere all'allestimento e alla conservazione in apposita collezione di antigeni per interventi sperimentali di immunoprofilassi e per indagini diagnostiche.

Art. 3.

Il centro di referenza opera in accertate condizioni di sicurezza al fine di evitare la diffusione di malattie infettive e parassitarie.

Art. 4.

L'importazione degli antigeni e dei materiali biologici ai fini della attività del centro viene effettuata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 101 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dalla legge 24 febbraio 1965, n. 108, citati in premessa. La conservazione, l'impiego e le operazioni diagnostiche sono sotto la vigilanza dell'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 519, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267.

Art. 5.

Nell'ambito del centro di referenza è istituito un comitato di pronto intervento con il compito di immediata assistenza sull'intero territorio nazionale al fine di assicurare comportamenti corretti ed uniformi volti alla rapida estinzione di focolai.

Art. 6.

I laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, di istituti universitari e di altri istituti di ricerca svolgeranno la propria attività di sorveglianza e di controllo concordando le iniziative riguardanti l'ittiopatologia con il Centro di referenza di Basaldella di Campoformido (Udine) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

Art. 7.

Non si applicano le disposizioni in contrasto o incompatibili con il presente decreto.

Art. 8.

Alle spese di funzionamento del centro di referenza di Basaldella di Campoformido (Udine), l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, con sede in Padova, provvederà con le quote del Fondo sanitario nazionale annualmente assegnate. Ulteriori finanziamenti potranno essere assegnati sulla base di programmi di attività specificamente presentati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, e da questa approvati e verificati.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in applicazione.

Roma, 31 ottobre 1994

p. *Il Ministro:* NISTICÒ

95A0900

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 febbraio 1995.

**Assoggettamento della S.r.l. Case di cura riunite alla procedura di amministrazione straordinaria.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 9 gennaio 1995 con la quale il tribunale di Bari ha dichiarato lo stato d'insolvenza della Case di cura riunite S.r.l., con sede in Bari, via Vassallo, 1, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Case di cura riunite e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Case di cura riunite, con sede in Bari, via Vassallo, 1, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari il dott. Raffaele Santoro nato a Castellammare di Stabia (Napoli) l'11 aprile 1923, l'avv. Paolo Vitucci nato a Napoli il 9 luglio 1939 il dott. Claudio Macchi nato a Varese il 28 luglio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1995

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
CLÒ

*Il Ministro del tesoro*
DINI

95A1068

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 febbraio 1995.

**Rettifica al decreto ministeriale 9 marzo 1994 recante riconoscimento di titolo abilitante estero all'esercizio della professione di assistente sociale in Italia.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente e istituzione dell'albo professionale;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1994, riguardante il riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero dalla sig.ra Simone Lenzen;

Vista la richiesta di rettifica fatta dall'interessata;

Ritenuta l'opportunità di rettificare il suddetto decreto per correggere un errore materiale circa la data di nascita della suddetta sig.ra Lenzen;

Decreta:

Il decreto ministeriale 9 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1994, è rettificato nel senso che la data di nascita della sig.ra Simone Lenzen deve intendersi 3 marzo 1964 anziché 13 marzo 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1995

*Il direttore:* D'ADDONA

95A0899

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Siena.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Toscana e l'Umbria n. 2570 del 14 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Siena;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'assenza di più del 50% del personale in organico alla predetta conservatoria, il giorno 12 novembre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 12 NOVEMBRE 1994

*Regione Toscana:*

conservatoria dei registri immobiliari di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale*: COLICA

95A0947

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pavia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia n. 2/4/9221 del 23 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pavia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'inagibilità dei locali della predetta conservatoria a seguito dell'alluvione del giorno 7 novembre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 7 NOVEMBRE 1994

*Regione Lombardia:*

conservatoria dei registri immobiliari di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale*: COLICA

95A0948

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Cremona.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia n. 2/4/8564 del 27 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Cremona;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

*Regione Lombardia:*

conservatoria dei registri immobiliari di Cremona.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0949

---

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Toscana e l'Umbria n. 2570 del 14 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'assenza di più del 50% del personale, in organico alla predetta conservatoria, il giorno 12 novembre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 12 NOVEMBRE 1994

*Regione Toscana:*

conservatoria dei registri immobiliari di Montepulciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0950

---

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Varese.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia n. 2/4/8575 del 27 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Varese;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994

*Regione Lombardia:*

conservatoria dei registri immobiliari di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale*: COLICA

95A0951

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Bergamo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio. per la Lombardia n. 2/4/8565 del 24 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Bergamo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

*Regione Lombardia:*

conservatoria dei registri immobiliari di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale*: COLICA

95A0952

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 9225 del 5 dicembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede la predetta conservatoria effettuata il 9 dicembre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 9 DICEMBRE 1994

*Regione Sicilia:*

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale*: COLICA

95A0953

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ascoli Piceno.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per l'Emilia-Romagna e le Marche n. 8608 del 15 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ascoli Piceno;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'astensione dal lavoro il giorno 12 novembre 1994 di tutto il personale in organico alla predetta conservatoria;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 12 NOVEMBRE 1994

*Regione Marche:*

conservatoria dei registri immobiliari di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale*: COLICA

95A0954

DECRETO 23 gennaio 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ancona.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per l'Emilia-Romagna e le Marche n. 8891 del 21 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ancona;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'astensione dal lavoro il giorno 12 novembre 1994 di tutto il personale in organico alla predetta conservatoria;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 12 NOVEMBRE 1994

*Regione Marche:*

conservatoria dei registri immobiliari di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale*: COLICA

95A0955

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO 24 gennaio 1995.

**Revoca dei contributi concessi alla Immob. Ariete S.a.s. per la realizzazione del progetto «Hotel Europa».**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il decreto-legge 30 novembre 1994, n. 661, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto 14 dicembre 1989 recante approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Veneto;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il titolare di contributi «Immob. Ariete S.a.s.»;

Vista la nota del 16 gennaio 1995 con la quale la regione Veneto ha trasmesso la delibera della giunta regionale, di revoca dei contributi concessi ai sensi della legge n. 556/1988;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca dei contributi concessi al riferito concessionario;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso all'«Immob. Ariete S.a.s.» per la realizzazione del progetto di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 24 gennaio 1995

*Il capo dipartimento:* TORDA

ALLEGATO

| Localizzazione | Progetto | Concessionario | Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni | Contributo conto capitale lire milioni | Contributo conto interessi (annuo) lire milioni |
|---|---|---|---|---|---|
| *Venezia* | | | | | |
| Lido di Iesolo. . . . . . . . | Hotel Europa rifac. e ampl. limitatamente alla seg. opera - stralcio | Immob. Ariete S.a.s. | 2.414 | 520 | 27,3 |

95A0957

## AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1994.

**Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995.**

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 22 dicembre 1994;

Presieduta dal prof. Giuliano Amato;

Presenti tutti i componenti;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 10, comma 7, della stessa legge;

Delibera

di approvare il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995, nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

Roma, 22 dicembre 1994

*Il presidente:* AMATO

*Il segretario generale:* PERA

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995

(Importi in Lit./milioni)

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Avanzo di amministrazione 1990 | 19.761 | | | 19.761 |
| | | | Avanzo di amministrazione 1991 | 23.689 | | | 23.689 |
| | | | Avanzo di amministrazione 1992 | 29.264 | | | 29.264 |
| | | | Avanzo di amministrazione 1993 | 25.232 | | | 25.232 |
| | | | Avanzo di amministrazione presunto 1994 | 15.600 | | | 15.600 |
| | | | Avanzo di amministrazione progressivo presunto al 31.12.94 | 113.546 | 0 | 0 | 113.546 |
| I | | | ENTRATE CORRENTI | | | | |
| | I | | Vendita di beni e servizi | 0 | | | 0 |
| | | | Totale categoria I | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II | | Trasferimenti | | | | |
| | | 103 | - Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32) | 38.000 | | | 38.000 |
| | | | Totale categoria II | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 |
| | III | | Redditi Patrimoniali | | | | |
| | | 106 | - Interessi attivi | 5.000 | | | 5.000 |
| | | | Totale categoria III | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995

(Importi in Lit./milioni)

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IV | | Entrate diverse | | | | |
| | | 109 | - Recuperi, rimborsi e proventi diversi | 0 | | | 0 |
| | | | Totale categoria IV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | TOTALE TITOLO I | 43.000 | 0 | 0 | 43.000 |
| II | | | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| | V | | Alienazione dei beni patrimoniali | 0 | | | 0 |
| | | | Totale categoria V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VI | | Prelievo dai fondi speciali | 0 | | | 0 |
| | | | Totale categoria VI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | TOTALE TITOLO II | 0 | 0 | 0 | 0 |

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995

(Importi in Lit./milioni)

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | | | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | | | | |
| | VII | | Partite di giro e contabilità speciali | | | | |
| | | 112 | - Recupero anticipazioni al cassiere | 150 | 150 | | 300 |
| | | 113 | - Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi. | 7.000 | 3.000 | | 10.000 |
| | | | Totale categoria VII | 7.150 | 3.150 | 0 | 10.300 |
| | | | TOTALE TITOLO III | 7.150 | 3.150 | 0 | 10.300 |
| I | | | SPESE CORRENTI | | | | |
| | I | | Spese per il funzionamento degli organi istituzionali | | | | |
| | | 101 | - Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità | 1.750 | 150 | | 1.900 |
| | | 102 | - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità | 150 | 50 | | 200 |
| | | 104 | - Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità | 30 | 20 | | 50 |
| | | | Totale categoria I | 1.930 | 220 | 0 | 2.150 |

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995

(Importi in Lit./milioni)

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | II | | Personale in attività di servizio | | | | |
| | | 107 | - Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi | 9.000 | 3.200 | | 12.200 |
| | | 108 | - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità | 3.800 | 900 | | 4.700 |
| | | 110 | - Compensi per lavoro straordinario al personale | 300 | 200 | | 500 |
| | | 113 | - Indennità e rimborso spese di missione al personale | 500 | 300 | | 800 |
| | | 114 | - Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie | 500 | 250 | | 750 |
| | | | Totale categoria II | 14.100 | 4.850 | 0 | 18.950 |
| | III | | Personale in quiescenza | | | | |
| | | 116 | - Accantonamento indennità di fine rapporto (costituzione fondi I.F.R.) | 800 | 200 | | 1.000 |
| | | 119 | - Accantonamento assegni integrativi pensioni | 0 | 3.500 | | 3.500 |
| | | | Totale categoria III | 800 | 3.700 | 0 | 4.500 |
| | IV | | Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | | 120 | - Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai componenti e le indennità di missione e rimborso spese trasporto) | 300 | 100 | | 400 |
| | | 121 | - Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi | 400 | 200 | | 600 |

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995

(Importi in Lit./milioni)

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 122 | - Canoni di locazione | 2.500 | 2.000 | | 4.500 |
| | | 123 | - Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici | 2.900 | | 900 | 2.000 |
| | | 124 | - Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico | 470 | 230 | | 700 |
| | | 125 | - Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità | 200 | 250 | | 450 |
| | | 126 | - Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni | 250 | 450 | | 700 |
| | | 127 | - Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico | 250 | 150 | | 400 |
| | | 128 | - Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 850 | 2.150 | | 3.000 |
| | | 129 | - Spese telefoniche, telegrafiche e postali | 400 | 300 | | 700 |
| | | 130 | - Spese casuali | 20 | | | 20 |
| | | 131 | - Spese di rappresentanza | 10 | 40 | | 50 |
| | | 132 | - Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari | 50 | 250 | | 300 |

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995

(Importi in Lit./milioni)

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso. | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 133 | - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni | 20 | 380 | | 400 |
| | | 134 | - Vigilanza locali | 500 | | | 500 |
| | | 135 | - Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa | 150 | | | 150 |
| | | 136 | - Premi di assicurazioni diverse | 200 | | | 200 |
| | | 137 | - Acquisto di vestiario e divise | 10 | 10 | | 20 |
| | | 138 | - Prestazioni di servizi resi da terzi | 40 | 260 | | 300 |
| | | 139 | - Spese per liti, arbritraggi, notificazioni ed oneri accessori | 20 | 30 | | 50 |
| | | | Totale categoria IV | 9.540 | 6.800 | 900 | 15.440 |
| | V | | Trasferimenti | 0 | | | 0 |
| | | | Totale categoria V | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VI | | Somme non attribuibili | | | | |
| | | 150 | - Fondo di riserva | 0 | 1.000 | | 1.000 |
| | | | Totale categoria VI | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | | TOTALE TITOLO I | 26.370 | 16.570 | 900 | 42.040 |

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995

(Importi in Lit./milioni)

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| | VII | | Costituzione di fondi | | | | |
| | | 161 | - Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza | 0 | 750 | | 750 |
| | | | Totale categoria VII | 0 | 750 | 0 | 750 |
| | VIII | | Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | |
| | | 170 | - Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi. | 1.000 | 4.000 | | 5.000 |
| | | 171 | - Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca | 130 | 170 | | 300 |
| | | 172 | - Acquisto immobile sede dell'Autorità<br>Eventuali opere di ripristino e trasformazione | 0 | 108.456 | | 108.456 |
| | | | Totale categoria VIII | 1.130 | 112.626 | 0 | 113.756 |
| | | | TOTALE TITOLO II | 1.130 | 113.376 | 0 | 114.506 |

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995

(Importi in Lit./milioni)

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI In aumento | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | | | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | | | | |
| | IX | | Partite di giro e contabilità speciali | | | | |
| | | 180 | - Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione | 150 | 150 | | 300 |
| | | 181 | - Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Ammninistrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi | 7.000 | 3.000 | | 10.000 |
| | | | Totale categoria IX | 7.150 | 3.150 | 0 | 10.300 |
| | | | TOTALE TITOLO III | 7.150 | 3.150 | 0 | 10.300 |

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995

(Importi in Lit./milioni)

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| | | | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | |
| | | | - Categoria I - Vendita di beni e servizi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - Categoria II - Trasferimenti | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 |
| | | | - Categoria III - Redditi patrimoniali | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| | | | - Categoria IV - Entrate diverse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Totale titolo I | 43.000 | 0 | 0 | 43.000 |
| | | | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | |
| | | | - Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali | 1.930 | 220 | 0 | 2.150 |
| | | | - Categoria II - Personale in attività di servizio | 14.100 | 4.850 | 0 | 18.950 |
| | | | - Categoria III - Personale in quiescenza | 800 | 3.700 | 0 | 4.500 |
| | | | - Categoria IV - Acquisto di beni e servizi | 9.540 | 6.800 | 900 | 15.440 |
| | | | - Categoria V - Trasferimenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - Categoria VI - Somme non attribuibili | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | | Totale titolo I | 26.370 | 16.570 | 900 | 42.040 |

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995

(Importi in Lit./milioni)

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI - In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| | | | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| | | | - Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Totale titolo II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| | | | - Categoria VII - Costituzione di fondi | 0 | 750 | 0 | 750 |
| | | | - Categoria VIII - Beni mobili - macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche | 1.130 | 112.626 | 0 | 113.756 |
| | | | Totale titolo II | 1.130 | 113.376 | 0 | 114.506 |

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995

(Importi in Lit./milioni)

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILTA' SPECIALI | | | | | | | |
| | | | PER LE ENTRATE | | | | |
| | | | Titolo III | | | | |
| | | | - Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali | 7.150 | 3.150 | 0 | 10.300 |
| | | | Totale titolo III | 7.150 | 3.150 | 0 | 10.300 |
| | | | PER LE USCITE | | | | |
| | | | Titolo III | | | | |
| | | | - Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali | 7.150 | 3.150 | 0 | 10.300 |
| | | | Totale titolo III | 7.150 | 3.150 | 0 | 10.300 |

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995

(Importi in Lit./milioni)

| TIT. | CAT. | CAP. | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio - VARIAZIONI In aumento | VARIAZIONI In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIEPILOGO | | | | | | | |
| | | | ENTRATE | | | | |
| | | | Titolo I - Entrate correnti | 43.000 | 0 | 0 | 43.000 |
| | | | Titolo II - Entrate in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali | 7.150 | 3.150 | 0 | 10.300 |
| | | | Totale delle entrate | 50.150 | 3.150 | 0 | 53.300 |
| | | | Avanzo di amministrazione pregresso | 113.546 | 0 | 0 | 113.546 |
| | | | Totale generale | 163.696 | 3.150 | 0 | 166.846 |
| | | | SPESE | | | | |
| | | | Titolo I - Spese correnti | 26.370 | 16.570 | 900 | 42.040 |
| | | | Titolo II - Spese in conto capitale | 1.130 | 113.376 | 0 | 114.506 |
| | | | Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali | 7.150 | 3.150 | 0 | 10.300 |
| | | | Totale delle spese | 34.650 | 133.096 | 900 | 166.846 |

95A0902

## REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

**Rettifica alla deliberazione della giunta regionale n. V/57353 del 27 settembre 1994 avente come oggetto: «Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ripristino idraulico del torrente Spoel tra il "Pont Lonch" ed il "Pont dal Vert" da parte del comune stesso».** (Deliberazione n. V/59323).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 27 settembre 1994, n. 57353, con la quale si approvava lo stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio) per opere da eseguirsi in alveo al torrente Spoel tra il «Pont Lonch» e il «Pont dal Vert»;

Considerato che nella deliberazione di giunta regionale n. 57353 del 27 settembre 1994 non è stata inserita l'esatta delimitazione dell'area da stralciare nel comune di Livigno (Sondrio);

Considerato che l'esatta richiesta di stralcio contenuta nella suddetta istanza è la seguente: «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), individuata all'interno dell'alveo del torrente Spoel nel tratto compreso tra il "Pont Lonch" ed il "Pont dal Vert" ai fogli di mappa numeri 49, 59, 62, 64»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica dei suddetti errori materiali, contenuti nella deliberazione di giunta regionale n. 57353/94;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Ad unanimità di voti nelle forme di legge;

Delibera:

1) di rettificare come di seguito specificato la precedente deliberazione della giunta regionale n. 57353/94: «di stralciare per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), individuata all'interno dell'alveo del torrente Spoel nel tratto compreso tra il "Pont Lonch" ed il "Pont dal Vert" ai fogli di mappa numeri 49, 59, 62, 64»;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

*Il presidente:* ARRIGONI

*Il segretario:* FERMO

**95A0926**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 1994.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ampliamento e di un muro di sostegno da parte del sig. Azzoni Albino.** (Deliberazione n. V/60408).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 11 maggio 1994, prot. n. 22911, dal sig. Azzoni Albino per la realizzazione di un ampliamento e muro di sostegno su un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano (Sondrio), mappale 128 foglio 72 (per la sola parte

interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità pubblica e sociale dell'opera interessata;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Villa di Tirano (Sondrio), mappale 128 foglio 72 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 dicembre 1994

*Il presidente:* MARCHIORO

*Il segretario:* FERMO

95A0925

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 1994.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Buglio in Monte dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione delle baite sull'Alpe Scermendone da parte del comune stesso.** (Deliberazione n. V/60413).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 4 novembre 1994, prot. n. 53024, dall'amministrazione comunale di Buglio in Monte (Sondrio) per la ristrutturazione delle baite sull'Alpe Scermendone su un'area ubicata nel comune di Buglio in Monte (Sondrio), mappale 12 foglio 3, mappali 24, 25 foglio 2, mappali 1, 3 foglio 6 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità pubblica e sociale dell'opera interessata;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Buglio in Monte (Sondrio), mappale 12 foglio 3, mappali 24, 25 foglio 2, mappali 1, 3 foglio 6 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 dicembre 1994

*Il presidente:* MARCHIORO

*Il segretario:* FERMO

95A0924

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 1994.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 23 KV in cavo aereo interrato da parte dell'ENEL S.p.a.** (Deliberazione n. V/60414).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 7 novembre 1994, prot. n. 52386, dall'ENEL S.p.a. per la realizzazione di un elettrodotto a 23 KV in cavo aereo interrato su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 32, 33, 34, foglio n. 31, mappali 18, 234, 235, 89, foglio n. 41 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità pubblica e sociale dell'intervento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 32, 33, 34, foglio n. 31, mappali 18, 234, 235, 89, foglio n. 41 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 dicembre 1994

*Il presidente:* MARCHIORO

*Il segretario:* FERMO

95A0923

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 1994.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Buglio in Monte dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il potenziamento e il prolungamento rurale dell'acquedotto da parte del comune stesso.** (Deliberazione n. V/60415).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 4 novembre 1994, prot. n. 52384, dall'amministrazione comunale di Buglio in Monte (Sondrio) per il potenziamento e prolungamento dell'acquedotto rurale su un'area ubicata nel comune di Buglio in Monte (Sondrio), mappali 8, 10, 12, foglio n. 3, mappali 25, 22, 23, 24, 18, foglio n. 2, mappali 1, 3, 7, 4, 5, 6, foglio n. 6 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della rilevanza pubblica e sociale dell'opera proposta;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Buglio in Monte (Sondrio), mappali 8, 10, 12, foglio n. 3, mappali 25, 22, 23, 24, 18, foglio n. 2, mappali 1, 3, 7, 4, 5, 6, foglio n. 6 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 dicembre 1994

*Il presidente:* MARCHIORO

*Il segretario:* FERMO

**95A0922**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 1994.

**Rettifica alla deliberazione della giunta regionale n. V/56710 del 13 settembre 1994 avente come oggetto: «Stralcio di un'area ubicata nel comune di Brezzo di Bedero dall'ambito territoriale n. 01, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero di un tipico casolare lombardo da parte della società Giussani & C.».** (Deliberazione n. V/60416).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 13 settembre 1994, n. 56710, con la quale si approvava lo stralcio dell'area ubicata nel comune di Brezzo di Bedero (Varese), mappale 3344 foglio 1, dagli ambiti soggetti di vincolo paesaggistico di inedificabilitàai sensi della deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, in applicazione della legge n. 431/1985, art. 1-*ter*;

Visto che nella suddetta deliberazione n. 56710 del 13 settembre 1994 per mero errore materiale, è stato trascritto un mappale ed il foglio diverso, rispetto a quanto richiesto dall'amministrazione comunale di Brezzo di Bedero (Varese) nell'istanza di stralcio prot. n. 26060 del 25 maggio 1994;

Considerato che l'esatta richiesta di stralcio contenuta nella suddetta istanza è la seguente: «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Brezzo di Bedero (Varese), mappale 1508 foglio 5;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica dei suddetti errori materiali, contenuti nella deliberazione di giunta regionale n. 56710 del 13 settembre 1994;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Ad unanimità di voti nelle forme di legge;

Delibera:

Di rettificare la precedente deliberazione della giunta regionale n. 56710 del 13 settembre 1994: stralciando per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Brezzo di Bedero (Varese), mappale 1508 foglio 05, dagli ambiti soggetti al vincolo di temporanea inedificabilità ai sensi della legge n. 431/1985, art. 1-*ter*.

Milano, 6 dicembre 1994

*Il presidente:* MARCHIORO

*Il segretario:* FERMO

**95A0927**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 1994.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un allargamento stradale da parte del comune stesso.** (Deliberazione n. V/60784).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di

opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 31 ottobre 1994, prot. n. 52238, dal comune di Montagna in Valtellina per la realizzazione di un allargamento stradale su un'area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina (Sondrio), mappali 18, 20, foglio 9 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'interesse pubblico dell'intervento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina (Sondrio), mappali 18, 20, foglio 9 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 dicembre 1994

*Il presidente:* ARRIGONI

*Il segretario:* FERMO

95A0913

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 1994.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a bassa tensione a 0,4 Kv da parte dell'ENEL.** (Deliberazione n. V/61392).

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 20 ottobre 1994, prot. n. 50512, dall'ENEL per la realizzazione di un elettrodotto a bassa tensione a 0,4 Kv su un'area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappali 4, 7, foglio 12, mappali 19, 20, foglio 27 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità pubblica e sociale dell'intervento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappali 4, 7, foglio 12, mappali 19, 20, foglio 27 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 dicembre 1994

*Il presidente:* ARRIGONI

*Il segretario:* FERMO

95A0914

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 1994.

**Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato ad uso rurale in località «Malghera» da parte del sig. Sassella Giuseppe.** (Deliberazione n. V/61393).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985 n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 14 novembre 1994, prot. n. 54528, dal sig. Sassella Giuseppe per la realizzazione di fabbricato ad uso rurale in località «Malghera» su un'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 59, 60, 61, 62, 85, 86, foglio n. 23 (per la sola parte di terreno interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'interesse socio-economico dell'intervento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 59, 60, 61, 62, 85, 86, foglio n. 23 (per la sola parte di terreno interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 dicembre 1994

*Il presidente:* ARRIGONI

*Il segretario:* FERMO

**95A0915**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Elenco delle porte resistenti al fuoco omologate ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 1993, aggiornato al 31 dicembre 1994**

Si rende noto, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 1993, l'elenco delle porte omologate ai fini della prevenzione incendi aggiornato al 31 dicembre 1994:

PORTE RESISTENTI AL FUOCO OMOLOGATE

| Ditta | Denominazione | Codice | Scadenza |
|---|---|---|---|
| | PORTE IN LEGNO | | |
| *REI 030 ad un'anta:* | | | |
| Comeca S.p.a. | Ignifon 30/30 | FO008REI030P001 | 20 luglio 1999 |
| Comeca S p.a. | Ignifon 30/35 | FO008REI030P002 | 21 novembre 1999 |
| Effe-Bi Barausse S.p.a. | Porta in legno mod. RF 292/1 | VI029REI030P001 | 7 novembre 1999 |
| Gierre Industriale S.r.l. | Hard 30 | FO016REI030P001 | 2 dicembre 1999 |
| Lima Sud S.r.l.. | Porta in legno mod. RF. 292/1 | RM022REI030P001 | 18 ottobre 1999 |
| *REI 060 ad un'anta:* | | | |
| Piccolroaz Giorgio S.r.l.. | Pirama REI 60 1/B | TN023REI060P001 | 2 dicembre 1999 |
| San.Co. S.r.l. | Isofire/LC+SC REI 60 | TN013REI060P001 | 12 agosto 1999 |
| San.Co. S.r.l. | Isofire/LV REI 60 | TN013REI060P002 | 19 settembre 1999 |
| San.Co. S.r.l. | Isofire/LV+SV REI 60 | TN013REI060P003 | 27 dicembre 1999 |
| San.Co. S r l. | Isofire/LC REI 60 | TN013REI060P008 | 23 settembre 1999 |
| | PORTE METALLICHE | | |
| *REI 045 ad un'anta:* | | | |
| SIS S.r.l. | Porta SIS REI 45 | MN024REI045P001 | 18 ottobre 1999 |
| *REI 060 ad un'anta:* | | | |
| C. Perego S.r.l.. | Firestop Adda | CO045REI060P001 | 21 novembre 1999 |
| Dierre S.p.a. Div. Tredi | Idra 1B 60 | TO004REI060P001 | 8 agosto 1999 |
| Edilporte S.r.l. | Ignip.Rei 60 mod. Tiziano | PR020REI060P001 | 29 settembre 1999 |
| Fael Security S.r.l. | Tenax/W | BR010REI060P005 | 7 dicembre 1999 |
| Meverin S.r.l.. | 1B06 Fire Fixing | PR002REI060P001 | 10 maggio 1999 |
| Nones S.p.a. | Ignistop AC 10 | TN001REI060P001 | 14 marzo 1999 |
| Nones S.p.a. | Ignistop AC 15 | TN001REI060P002 | 14 marzo 1999 |
| Nones S.p.a. | Ignistop AC 20 | TN001REI060P004 | 14 marzo 1999 |
| Nones S.p.a. | Ignistop AC 35 | TN001REI060P007 | 18 ottobre 1999 |
| Schievano S.r.l.. | Classic/1A/60 | PD012REI060P001 | 21 novembre 1999 |
| Schievano S.r l. | TOP/1A/60 | PD012REI060P002 | 23 novembre 1999 |
| Si.Del. S.r.l | Fire-Block 2 | BA044REI060P002 | 21 novembre 1999 |
| *REI 090 ad un'anta:* | | | |
| Nones S.p.a. | Ignistop AC 30 | TN001REI090P005 | 19 luglio 1999 |
| Off. Brevetti Sisti S.p.a | Porta tagl. cieca ad un'anta | MI009REI090P001 | 1° agosto 1999 |
| *REI 120 ad un'anta:* | | | |
| Edilporte S.r l | I.P.REI 120 mod Michelang. | PR020REI120P002 | 28 ottobre 1999 |
| Si.Del. S.r.l.. | Fire-Block 1 | BA044REI120P001 | 21 novembre 1999 |
| *REI 030 a due ante.* | | | |
| Domoferm Italia S r l. | REI 30-52-2 | BZ006REI030P001 | 28 luglio 1999 |

| Ditta | Denominazione | Codice | Scadenza |
|---|---|---|---|
| *REI 060 a due ante* | | | |
| Domoferm Italia S.r.l. | Domoferm REI 60.52.2 | BZ006REI060P002 | 14 dicembre 1999 |
| Meverin S.r.l. | 2B06 Fire Fixing | PR002REI060P002 | 25 maggio 1999 |
| Meverin S.r.l. | 2BM06 Fire Fixing | PR002REI060P006 | 2 agosto 1999 |
| Nones S.p.a. | Ignistop BC 10 | TN001REI060P003 | 14 marzo 1999 |
| Schievano S.r.l. | Classic/2A/60 | PD012REI060P003 | 21 novembre 1999 |
| *REI 090 a due ante.* | | | |
| Fael Security S.r.l. | Tenax/2b/90 | BR010REI090P003 | 30 settembre 1999 |
| *REI 120 a due ante:* | | | |
| Fael Security S.r.l. | Tenax/2b/120 | BR010REI120P004 | 7 novembre 1999 |
| *REI 060 scorrevole* | | | |
| Indoor S.r.l. | SITF60 | BG021REI060P002 | 30 settembre 1999 |
| Meverin S.r.l. | SC206 fire fixing | PR002REI060P003 | 25 maggio 1999 |
| *REI 090 scorrevole.* | | | |
| Fael Security S.r.l. | Robor/1 | BR010REI090P001 | 18 ottobre 1999 |
| Si.Del. S.r.l. | Fire-Block S | BA044REI090P003 | 21 novembre 1999 |
| *REI 120 scorrevole* | | | |
| Fael Security S.r.l. | Robor/2 | BR010REI120P002 | 28 ottobre 1999 |
| Indoor S.r.l. | SITF | BG021REI120P001 | 30 settembre 1999 |
| Meverin S.r.l. | SC 212 fire fixing | PR002REI120P004 | 7 novembre 1999 |
| Meverin S.r.l. | SS 12 fire fixing | PR002REI120P005 | 2 dicembre 1999 |
| Off. Brevetti Sisti S.p.a. | P. tagl. cieca a scorr. orizz. | MI009REI120P002 | 5 agosto 1999 |
| Schievano S.r.l. | Speedy/2A/120 | PD012REI120P004 | 21 novembre 1999 |

PORTE PER VANO ASCENSORI

| Ditta | Denominazione | Codice | Scadenza |
|---|---|---|---|
| *REI 060 ad un'anta* | | | |
| Ceita S.r.l. | P. Export REI 60 cod. ET RI11 | MI014REI060P001 | 27 dicembre 1999 |
| Ceita S.r.l. | P. Export A 2 B. cod. DB RI11 | MI014REI060P002 | 27 dicembre 1999 |
| Ko.Me.P.A. S.r.l. | K90-REI | MI041REI060P001 | 23 novembre 1999 |
| Schindler Ascensori S.p.a. | Porta automatica T11-TF60 | MI040REI060P001 | 21 novembre 1999 |
| Schindler Ascensori S.p.a | 9ZT-TF | MI040REI060P002 | 21 novembre 1999 |
| Schindler Ascensori S.p.a. | Porta automatica C11-TF60 | MI040REI060P003 | 21 novembre 1999 |
| Selcom S.p.a | S.«3201» Tipo «TY.01» | PR003REI060P001 | 19 luglio 1999 |
| Selcom S.p.a. | S.3201 Tipo 11/R-L REI 60 | PR003REI060P002 | 19 luglio 1999 |
| *REI 090 scorrevole* | | | |
| Selcom S.p.a. | S.3201 Tipo 11/R-L REI 90 | PR003REI090P004 | 22 dicembre 1999 |
| *REI 120 scorrevole* | | | |
| Fiam S.r.l. | HFR 1N | MI031REI120P001 | 19 dicembre 1999 |
| Fiam S.r.l. | HFR 2LR | MI031REI120P002 | 19 dicembre 1999 |
| Selcom S.p.a | S.3201 Tipo 11/R-L REI 120 | PR003REI120P003 | 19 luglio 1999 |

PORTE VETRATE

| Ditta | Denominazione | Codice | Scadenza |
|---|---|---|---|
| *REI 060 ad un'anta* | | | |
| FIS S.p.a. | Igniporta Glass Steel 1/B | PD019REI060P003 | 18 ottobre 1999 |
| FIS S.p.a. | Igniporta Allglass 1/B | PD019REI060P005 | 2 novembre 1999 |
| Nones S.p.a. | Ignistop vetro AV 10 | TN001REI060P006 | 18 ottobre 1999 |
| *REI 120 ad un'anta* | | | |
| Bloxer S.r.l. | Bloxall 95 | PD030REI120P001 | 8 novembre 1999 |
| *REI 060 a due ante* | | | |
| Bloxer S.r.l. | Bloxall 70 | PD030REI060P002 | 14 dicembre 1999 |
| FIS S.p.a. | Igniporta 2 ante Glass-All | PD019REI060P001 | 29 settembre 1999 |
| FIS S.p.a. | Igniporta Glass Steel 2/B | PD019REI060P004 | 18 ottobre 1999 |
| *REI 090 a due ante:* | | | |
| G.S.M. S.r.l. | G.S.M. Fiammastop | RM026REI090P001 | 27 dicembre 1999 |
| *REI 120 a due ante:* | | | |
| Marzoli & Margheri S.n.c. | Giotto | FI011REI120P001 | 25 ottobre 1999 |

**95A0933**

**Riconoscimento e classificazione di alcuni segnali fumogeni per uso paracadutistico**

Con decreto ministeriale n. 559/C.18733.XV.J (299) datato 22 dicembre 1994 i segnali fumogeni per uso paracadutistico denominati: «Art. 1350», «Art. 1351», «Art. 1352», «Art. 1353», «Art. 1354» e «Art. 1355» che la soc. Arduino S.r.l., intende importare dalla soc. Comet Gmbh - Bremerhaven (Germania), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria - gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A0760

**Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi**

Con decreto ministeriale n. 559/C.14229 XV J (574) del 17 gennaio 1995 i manufatti esplosivi denominati: «Cat. 154910-000 carica cava 2" NCF Jumbo IV 6,5 g RDX»; «Cat. 154910-004 carica cava 2" NCF Jumbo IV 6,5 g HMX»; «Cat. 154910-005 carica cava 2" NCF Jumbo IV 6,5 g HNS»; «Cat. 142327-000 carica cava 1-9/16" NCF Jumbo III 3 g RDX»; «Cat. 142327-004 carica cava 1-9/16" NCF Jumbo III 3 g HMX»; «Cat. 142327-005 carica cava 1-9/16" NCF Jumbo III 3 g HNS»; che la ditta Western Atlas International Inc. intende importare dalla soc. Western Atlas International Inc. - Houston (U.S.A.), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella seconda categoria - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0441 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18057.XV.J (334) del 20 giugno 1994 il manufatto esplosivo denominato «Detonatore Primo per spolette elettroniche e meccaniche, per colpi navali e d'artiglieria terrestre» conforme al disegno n. 0000940, che la soc. Simmel difesa S.p.a. intende importare, o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4132.XV.J (201) datato 10 giugno 1994, i manufatti esplosivi denominati «MFB (P.N. 30.00.85)» e «Flash - Bang (P.N. 4.0730.00.000)», che la società S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Ghedi (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14227.XVJ (573) del 22 dicembre 1994 il manufatto esplosivo denominato «Capsula M94 per spolette meccaniche a tempo e percussione per colpi d'artiglieria terrestre» conforme al disegno n. 0000996, che la soc. Simmel difesa S.p.a. intende produrre presso il proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A0759

**Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici**

Con decreto ministeriale n. 559/C.18526.XV.J (642) datato 22 dicembre 1994 gli artifici pirotecnici denominati: «Enterprise 5000», «Enterprise 6000», «Enterprise 7000», «Enterprise 8000», «Enterprise 9000», che la ditta Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica di Napoli, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23635.XV.J (416) del 30 marzo 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Globo di Giove cal. 250 mm di colore rosso» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15699.XVJ (601) del 2 gennaio 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Happy Flower» (600S), che la ditta Sala Firework intende importare dalla Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17151.XVJ (637) del 16 dicembre 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Mirage 2», che la ditta Martarello S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17149.XVJ (639) del 16 dicembre 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Razzo 7 C», che la ditta Martarello S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17150.XVJ (638) del 16 dicembre 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Saturno 2», che la ditta Martarello S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A0761

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Elevazione del deposito cauzionale della società Adriatica interconsortile S.A.I., in Ancona**

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1995 è stato elevato a lire 50 milioni il deposito cauzionale della S.p.a. Adriatica interconsortile S.A.I., con sede in Ancona.

95A0934

**Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria della società «Mitofin fiduciaria S.p.a.», in Milano**

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1995 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sospeso l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 1° dicembre 1987 alla società «Mitofin Fiduciaria S.p.a.», con sede in Roma, successivamente trasferitasi a Milano, per la durata di mesi tre.

Il predetto provvedimento comporta l'inibizione dell'assunzione di nuovi mandati.

95A0937

**Elevazione del deposito cauzionale del Consorzio agrario provinciale di Ravenna**

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1995 è stato elevato a lire 50 milioni il deposito cauzionale del Consorzio agrario provinciale di Ravenna, con sede in Ravenna, via delle Industrie, 107.

**95A0935**

**Elevazione del deposito cauzionale della società Magazzini generali di Salerno, in Salerno**

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1995 è stato elevato a lire 25 milioni il deposito cauzionale della S.p.a. Magazzini generali di Salerno, con sede in Salerno.

**95A0936**

## MINISTERO DEL TESORO

**Smarrimento di ricevuta di debito pubblico**

*(2ª Pubblicazione)* Elenco n. 4

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 255 Mod. 25 A. — Data: 20 luglio 1990. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento delle domande - Roma. — Intestazione: Cassa di risparmio di Civitavecchia. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale L. 5.355.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**95A0666**

## ENTE DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

**Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 1994, per le patate destinate alla trasformazione industriale.**

Art. 1.

*Obiettivi di trasformazione e modalità di contrattazione*

L'accordo interprofessionale per la campagna 1994 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato I), stipulato in data 10 marzo 1994 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data del 10 marzo 1994 pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la terza annualità del programma quinquennale già avviato nella campagna 1992-93;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 121.000 tonn;

3) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi per le varie «fasce»;

4) la costituzione di un fondo nazionale alimentato pariteticamente dalla parte agricola e industriale finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore agro-industriale.

5) le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate.

6) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovrà avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni (dal momento della consegna).

Art. 2.

*Centri di raccolta*

I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.

Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate ad esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3.

Le associazioni di produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.

Art. 3.

*Operazioni demandate alle associazioni di produttori*

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalità del socio, le quantità e varietà del prodotto conferito in uscita.

Il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantità, le caratteristiche qualitative del prodotto conferito, nonché gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1978, n. 627.

Copie delle bolle di accompagnamento devono essere spedite dalle associazioni dei produttori, agli assessorati territorialmente competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione, qualora non coincidenti.

Le partite di patate che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono essere inoltre accompagnate da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione dei produttori responsabile del centro di raccolta, tale distinta deve essere redatta in triplice copia e deve recare la suddivisione varietale delle patate in questione.

Delle tre copie della distinta una viene trattenuta dal centro di raccolta mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Di queste due copie una rimarrà agli atti dell'impresa, l'altra sarà vistata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

Art. 4.

*Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni*

Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati, almeno a scadenza settimanale — o con maggior frequenza qualora ritenuto necessario — di esercitare presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attività connessa alla contrattazione *de quo* ed alla relativa trasformazione.

Allo scopo di favorire l'attività di controllo da parte degli organismi regionali, le industrie dovranno istituire un apposito registro vidimato dalla regione competente per territorio sul quale saranno registrati quantitativi di prodotto acquistato nonché i quantitativi di prodotto finito ottenuto.

Le imprese di trasformazione prima dell'inizio delle operazioni di trasformazione industriale dovranno inviare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, all'Ente di Stato per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A. ed alle regioni competenti per territorio, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi trasformati e giacenti dalla precedente campagna di trasformazione. Gli organismi regionali sulla base di tale dichiarazione, svolgeranno gli opportuni accertamenti di verifica.

Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta dovranno essere tempestivamente trasmessi all'E.I.M A. da parte delle regioni competenti al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni di produttori.

Art. 5.

*Contratti*

I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo e debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni di produttori alle industrie di trasformazione.

Sono oggetto degli aiuti previsti dall'accordo solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale in argomento che riguardino le qualità ripartite tra le associazioni di produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo.

Copie dei contratti dovranno essere inviate, a cura delle industrie acquirenti, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Div. V, all'Ente di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., agli assessorati regionali competenti per territorio, alle unioni nazionali dei produttori (Unapa, Italpatate), ed alle associazioni nazionali di categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che cooperative.

Le singole imprese di trasformazione informeranno almeno dieci giorni prima dell'inizio della trasformazione gli assessori dell'agricoltura competenti per territorio.

Eventuali cessioni di contratto dovranno essere autorizzate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previo esame delle argomentazioni giustificative.

Art. 6.

*Dichiarazione delle associazioni dei produttori*

Le associazioni dei produttori pataticoli comunicano, con cadenza mensile, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. V - all'E.I.M.A. ed alle regioni competenti per territorio i quantitativi di patate, suddivisi per fascia di qualità, consegnati ad ogni singola industria.

Inoltre le medesime associazioni invieranno, a fine campagna agli enti sopra specificati una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, che attesti il pagamento del prezzo minimo ai propri associati.

Art. 7

*Contenuto della domanda di concessione*

La domanda di concessione di compensazione finanziaria da indirizzare all'E.I.M.A. deve in particolare contenere:

*A)* il nome e l'indirizzo del richiedente;

*B)* certificato della cancelleria commerciale del tribunale e certificato di iscrizione alla camera di commercio, con data di emissione non superiore ai tre mesi:

1) per la liquidazione degli importi superiori a 50 milioni e fino a lire 300 milioni:

stato di famiglia e residenza del legale rappresentante, in carta semplice;

2) per la liquidazione degli importi superiori a 300 milioni:

stato di famiglia e residenza di tutti i componenti il consiglio di amministrazione, in carta semplice. Inoltre i componenti il consiglio di amministrazione devono produrre l'atto notorio nel quale vengono specificati i conviventi di diritto c/o di fatto;

*C)* l'indicazione dei quantitativi di patate trasformate suddivisa secondo le qualità;

*D)* l'indicazione dei quantitativi dei prodotti ottenuti dalla trasformazione industriale;

*E)* una dichiarazione con la quale il trasformatore attesta di aver pagato per i prodotti freschi un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali.

La domanda di concessione di compensazione finanziaria deve essere corredata:

*A)* dai contratti;

*B)* dalle fatture debitamente quietanzate dal produttore agricolo venditore (per produttore s'intende l'associazione contraente) dalla quale risulti che lo stesso ha ottenuto un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali;

*C)* da una dichiarazione con la quale il produttore attesta che il trasformatore gli ha pagato o accreditato un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali;

*D)* dalle bolle di accompagnamento relative al trasporto del prodotto dai centri di raccolta alle industrie di trasformazione;

*E)* dalle distinte previste nel precedente art. 3, terzo e quarto comma.

Alle domande di concessione di compensazione finanziaria viene altresì aggiunto:

*A)* certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente decreto;

*B)* certificato dell'associazione dei produttori agricoli a garanzia dell'avvenuto pagamento al produttore del prezzo minimo concordato.

Tale attestato sarà rilasciato dall'unione di appartenenza.

L'E.I.M.A. provvederà alla liquidazione del contributo alle associazioni dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con le stesse industrie.

Il contributo è riferito ai quantitativi che sono stati effettivamente immessi nel ciclo di lavorazione per ottenere i prodotti trasformati.

L'E.I.M.A. si riserva di effettuare in ogni momento tutti i controlli che riterrà necessari per verificare l'esatta corrispondenza delle attività svolte, ivi comprese le attività di certificazioni e di coordinamento effettuate dalle unioni pataticole, con le disposizioni impartite dal presente disciplinare.

ALLEGATO 1

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1994 PER LE PATATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE.

Nella sede del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, alla presenza del Ministro on. Alfredo Diana, vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo n. 88, tra l'Unione nazionale delle associazioni pataticoli U.N.A.Pa. e l'Italpatate da una parte e le associazioni industriali di categoria dall'altra, con l'assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA) e alla presenza delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo; considerando che nell'attuale scenario internazionale della trasformazione industriale delle patate destinate all'alimentazione umana, per consentire all'agricoltura e all'industria italiana di portarsi ad un livello europeo è di primaria importanza che l'accordo interprofessionale si mantenga nella logica di una programmazione poliennale.

Si conviene:

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la terza annualità del programma già avviato nella campagna 1992-93;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 121.000 tonn;

3) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi per le varie «fasce»;

4) la costituzione di un fondo nazionale alimentato pariteticamente dalla parte agricola e industriale finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore agro-industriale.

Si conviene pertanto:

Il presente accordo per la campagna 1994-95 per le patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria.

Le patate oggetto del presente accordo, sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate.

Art. 1.

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Le associazioni industriali di categoria stipulano il presente accordo interprofessionale in nome e per conto delle aziende di trasformazione ad esse aderenti ed in nome e per conto di quelle aziende non aderenti, ma che hanno loro conferito delega scritta.

Art. 2.

Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le associazioni dei produttori riconosciute, come da elenco allegato (allegato 1) e le imprese acquirenti contratti di trasformazione per complessive tonn 121.000 di patate.

La stipula dei contratti avverrà con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2).

I contratti dovranno essere stipulati entro il 5 maggio 1994 e le quantità saranno ripartite, in accordo tra le associazioni dei produttori, sentito il parere della parte acquirente, come risulta dal prospetto allegato (allegato 1). Le parti si riservano di verificare la contrattazione in seduta congiunta presso il MIRAAF, entro il 20 maggio 1994.

Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati, eccedenti la ripartizione per associazione di produttori, con la mediazione dell'U.N.A.Pa. e dell'Italpatate, si dovrà provvedere a ripartire tali quantitativi già contrattati, fra altre associazioni di produttori che dispongano ancora di prodotto, nel rispetto delle necessità delle industrie acquirenti. Le stesse provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 20 giugno 1994, al fine di conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.

Qualora nella seconda contrattazione dovessero risultare contrattati quantitativi eccedenti quelli predetti, tali quantitativi eccedenti, se conformi, verranno ugualmente ritirati dalle aziende di trasformazione, ma gli stessi verranno pagati al prezzo di fascia al netto dei contributi AIMA.

Le Unioni nazionali, nelle certificazioni di loro competenza, indicheranno, per ogni singolo contratto, i quantitativi destinatari dell'intervento AIMA.

Art. 3.

Il prezzo minimo di cessione delle patate atte alla trasformazione industriale viene fissato in:

L. 177 al chilogrammo per il prodotto di calibro compreso fra 40 mm e 80 mm, di cui alle norme di qualità della «fascia *A*» (vedi allegato 3);

L. 172 al chilogrammo per il prodotto di calibro superiore a 45 mm, di cui alle norme di qualità della «fascia *B*» (vedi allegato 4);

L. 170 al chilogrammo per il prodotto di calibro 25-35 mm, di cui alle norme di qualità della «fascia *B*» (vedi allegato 4);

L. 130 al chilogrammo per il prodotto di calibro 36-45 mm, di cui alle norme di qualità della «fascia *B*» (vedi allegato 4);

L. 60 al chilogrammo per il prodotto non adatto alla lavorazione industriale di chips e fritte ma idoneo all'ottenimento di fiocchi di cui alle norme di qualità della «fascia *C*» (vedi allegato 5).

Il prodotto utilizzabile con la «fascia *C*» non può superare il 20% dell'obiettivo di trasformazione.

Tali prezzi si intendono per merci alla rinfusa, riferiti al periodo della scavatura del prodotto, franco azienda di trasformazione.

Eventuali altri condizionamenti e servizi resi, se richiesti e concordati, saranno a carico dell'industria acquirente.

Le parti potranno convenire, in contratto, che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che, qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto, questi saranno a carico dell'industria.

Le parti convengono che il mancato pagamento di tali servizi comporti lesioni del prezzo minimo di contratto.

I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario.

Art. 4.

La parte acquirente assume l'obbligo di corrispondere all'associazione di produttori venditrice, il prezzo di cui all'art. 3 ed inoltre di versare lire 3/kg al fondo nazionale di cui al punto 4 della premessa. La parte agricola si impegna a versare un pari importo nel medesimo fondo.

L'AIMA verserà direttamente, ai sensi del disciplinare che recepirà il presente accordo, alle AP situate nelle regioni del Nord Italia lire 44 al kg, e lire 58 al kg alle AP situate nelle regioni del Centro Sud.

Art. 5.

Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini dei calendari di consegna, la parte agricola si impegna a consegnare all'acquirente tutto il prodotto oggetto dell'accordo, rispondente alle norme di qualità concordate di cui agli allegati 3, 4 e 5.

La parte acquirente si impegna a:

1) ritirare la totalità del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualità concordate, entro i termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;

2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalità contrattuali.

La parte agricola si impegna a:

1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualità concordate come da allegati 3, 4 e 5.

Art. 6.

Per il prodotto oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualità che verranno qui allegate (allegati 3, 4 e 5).

Il verificarsi di eventi eccezionali che non consentiranno la consegna o il ritiro del prodotto dovranno essere comunicati alla controparte con il mezzo scritto più veloce.

Le modalità e i tempi di consegna saranno concordati tra le parti contraenti.

Qualora alla data prevista, concordata secondo le modalità del terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritirasse il prodotto contrattato, o il venditore non consegnasse secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potrà far verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 10 i mancati ritiri o consegne.

Nel caso che il collegio arbitrale accertasse l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sarà dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del prezzo minimo, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato da acquisto «in perdita» o «in sostituzione». Per la parte acquirente detto importo costituirà prova certa di pagamento anticipato a valere sul dovuto.

Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.

Ferme restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potrà proporre altre varietà alternative, in accordo con l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto.

Art. 7.

All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita.

Il controllo del prodotto ricevuto verrà effettuato secondo la seguente prassi:

per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12, il controllo dovrà essere effettuato nel corso della stessa giornata;

per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12, il controllo dovrà essere effettuato entro le ore 12 del giorno successivo.

In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e quantitative previste e con l'esclusione di una variazione percentuale dell'1% in più o in meno sulla quantità indicata in bolla, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione più rapido, la parte venditrice sull'entità del peso, della tara e della sostanza secca.

La parte venditrice deve comunicare entro 4 ore l'accettazione dei controlli.

Qualora non fosse stato raggiunto un accordo fra le parti, si procederà ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione in contraddittorio fra le parti, che farà testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce.

Se una partita di prodotto è contestata e le parti non si accordano, la questione è rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni alla decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP.

Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.

Art. 8.

Il pagamento del prodotto avviene in un unica soluzione entro sessanta giorni dalla fatturazione settimanale.

Qualora l'acquirente non rispettasse i suddetti termini, sarà dovuto al venditore, per il ritardo, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto per tutto il periodo di mora. Il pagamento dell'interesse avverrà contestualmente al saldo comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto.

In fattura andranno evidenziate le quantità, le qualità ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.

Art. 9.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali.

Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

Art. 10.

Per la soluzione delle controversie, che possano sorgere durante l'esecuzione dei contratti, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale. Esso è formato da tre membri dei quali uno è scelto dalla parte industriale, uno dalla parte agricola ed il terzo sarà il funzionario responsabile del servizio AIMA (o un suo delegato) della regione sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di trasformazione.

Il collegio arbitrale dovrà formulare il suo giudizio entro tre mesi dalla richiesta.

Art. 11.

Le industrie di trasformazione corrisponderanno all'associazione di industriali firmataria del presente accordo a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma, la somma di L. 0,75 per chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale.

Un pari importo verrà corrisposto dalle industrie di trasformazione, per lo stesso motivo, alle associazioni di produttori con cui hanno stipulato contratti.

La suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo minimo di cui all'art. 3 e dell'integrazione di cui all'art. 4.

Art. 12.

Il presente accordo è depositato a cura dei contraenti industriali presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il comitato per la programmazione dell'offerta, nonché presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.

I contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura degli acquirenti entro quindici giorni dalla stipula, presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni interessate, presso il MIRAAF, l'AIMA e le associazioni industriali di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega, per la firma.

Inoltre, saranno inviati all'Unione nazionale a cui aderisce l'associazione di produttori venditrice.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE PATATE 1994

Il giorno 1° settembre 1994 presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le associazioni industriali di categoria e l'Unione nazionale dei produttori di patate U.N.A.Pa. e l'Italpatate, con la partecipazione delle organizzazioni professionali Coldiretti, CIA e Confagricoltura nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela delle cooperative, Confcooperative e Ancalega, sottoscrivono il seguente protocollo aggiuntivo, parte integrante dell'accordo interprofessionale, per le patate destinate alla trasformazione industriale per la campagna 1994.

Viene fissato un obiettivo di trasformazione di 121.000 tonnellate.

L'EIMA corrisponderà:

1) alle associazioni dei produttori agricoli, al fine di garantire i quantitativi sopra riportati, di migliorare le caratteristiche qualitative e di consentire una più ampia sperimentazione, le somme secondo quanto previsto all'art. 4 dell'accordo interprofessionale;

2) alle associazioni dei produttori agricoli L. 9/kg come contributo per i costi dei centri di raccolta di cui le stesse sono gestori e responsabili del controllo fisico della materia prima;

3) direttamente alle Unioni la somma di L. 6/kg per l'attività di coordinamento, di contrattazione e di certificazione relativa alla cessione delle patate alle industrie trasformatrici.

I contratti verranno certificati dall'Unione nazionale a cui le singole associazioni di produttori aderiscono.

---

ALLEGATO 2

## CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE PATATE CAMPAGNA 1994-95

N. contratto .......................... Codice ditta ..........................

Tra il .................................................... legale rappresentante dell'associazione ............................................................ con sede amministrativa in ................................................ tel. ...................... partita IVA ............................, aderente all'Unione nazionale........, produttore-venditore da una parte e la ditta ................................ con sede sociale in.................................................. e stabilimento in........................., via ................................... n. .... tel. ............, partita IVA ..................................., che dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria ........................................, acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:

### Art. 1.

L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 1994-95 tutto il prodotto oggetto del presente contratto.

Tonn. .................... patate di cui alla fascia *A* all. n. .........;

tonn. ...................... patate di cui alla fascia *B* all. n. .........;

tonn. ...................... patate di cui alla fascia *C* all. n. .........;

Il prodotto consegnato dovrà corrispondere alle norme di qualità prescritte per le patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

*a)* di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto;

*b)* di ritirare il prodotto entro le date convenute:

..........................................................................................

..........................................................................................

### Art. 2.

L'associazione di produttori venditrice dovrà collaborare con l'industria acquirente, al fine di arrivare, con l'aiuto tecnico della stessa, al miglior risultato nell'interesse comune.

Dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente dati riguardanti località, numero di ettari investiti per varietà, relativi alle patate oggetto del presente contratto e l'industria sarà autorizzata a visitare per mezzo dei suoi tecnici, ed in accordo con l'associazione di produttori venditrice, in qualsiasi momento, le colture ed a controllarne lo stato vegetativo e sanitario.

### Art. 3.

Il prezzo viene concordato come segue:

..........................................................................................

..........................................................................................

Il prezzo minimo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso franco azienda di trasformazione su camion, rinfusa, al netto di IVA, fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualità allegato all'accordo.

### Art. 4.

La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonee garanzie fidejussorie o fissare come forma di pagamento quella del bonifico bancario irrevocabile, con valuta a sessanta giorni dalla data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano elementi probanti (contratti o accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle modalità contrattuali.

### Art. 5.

Modalità di pagamento: fatturazione settimanale, sessanta giorni data fattura in un'unica soluzione.

### Art. 6.

Condizioni particolari aggiuntive:

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Le parti concordano che il mancato pagamento dei servizi resi comporta la lesione del prezzo minimo contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per le patate, stipulato presso il Ministero il ............................, quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

### Art. 7.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte e sarà valido soltanto al momento della firma dell'accordo interprofessionale in sede ministeriale.

p. *L'industria*

........................................

p. *L'associazione*

........................................

ALLEGATO 3

## NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

FASCIA *A*

Prodotto con calibro: da 40 mm a 80 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche:

organolettiche: gusto e odore tipici delle varietà concordate;

chimico-fisiche:

*a)* residuo secco: minimo 20% (con oscillazione in meno di 1% ed in più di 1%) (dall'inizio del ritiro e fino al 30/6 il residuo secco minimo è di 19,5%, con oscillazioni in meno di 1% ed in più di 1%). Per ogni decimo di punto in più, oltre il 21% (20,5% fino al 30/06) e fino ad un massimo di 23,5% (23% fino al 30/06): + L. 2/kg per ogni decimo di punto.

Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore;

*b)* zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape);

| fisiche: | Limiti di accettabilità |
|---|---|
| *a)* patate con calibro diverso dal convenuto | 5% in peso |
| *b)* lesioni meccaniche, non più profonde di 3 mm | 3% in peso |
| *c)* patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità | 5% in peso |
| *d)* lesioni da animali o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm | 2% in peso |
| *e)* scabbia superficiale estesa a più di un quarto delle superficie del tubero | 3% in peso |
| *f)* tuberi con guasto | 2% in peso |

*g)* i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;

*h)* debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

*i)* sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati, e di corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

In alternativa a quanto stabilito nei punti da *a)* ad *e)* è possibile valutare le partite secondo le seguenti modalità. Su un campione di 100 tuberi controllati, si applica il prezzo base quando sono presenti da 21 a 25 tuberi con qualsiasi macchia.

Sono previsti i seguenti bonus e malus:

da 0 a 10 tuberi con qualsiasi macchia: bonus di L. + 20 per kg;

da 11 a 20 tuberi con qualsiasi macchia: bonus di L. + 10 per kg;

da 21 a 25 tuberi con qualsiasi macchia: prezzo base;

da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia: malus di L. — 5 per kg;

da 31 a 35 tuberi con qualsiasi macchia: malus di L. — 10 per kg;

da 36 a 40 tuberi con qualsiasi macchia: malus di L. — 15 per kg;

oltre i 40 tuberi macchiati, la partita non è accettabile.

Il metodo da seguire per la valutazione delle partite, sarà definito al momento della contrattazione.

Inoltre può essere concordato di pagare il prodotto in funzione del numero dei tuberi presenti in un campione di 19 kg secondo la seguente tabella:

fino a 43 tuberi: bonus di L. + 25 per kg;

da 44 a 49 tuberi: bonus di L. + 20 per kg;

da 50 a 55 tuberi: bonus di L. + 10 per kg;

da 56 a 60 tuberi: prezzo base;

da 61 a 66 tuberi: malus di L. — 5 per kg;

da 67 a 71 tuberi: malus di L. — 10 per kg.

Per partite con oltre 72 tuberi è previsto l'accordo tra le parti.

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

---

ALLEGATO 4

## NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

FASCIA *B*

Prodotto con calibro: inferiore a 45 mm e superiore a 45 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche:

organolettiche: gusto e odore tipici delle varietà concordate;

chimico-fisiche:

*a)* residuo secco: minimo 20% (con oscillazioni in meno di 1% ed in più di 1%). (Dall'inizio del ritiro al 30/6 il residuo secco minimo è di 19,5% +/— 1%).

Per ogni decimo di punto in più, oltre il 21% (il 20,5% fino al 30/6) e fino ad un massimo del 22% (21,5% fino al 30/6): + L. 0,5/kg per ogni decimo di punto.

In casi eccezionali dovuti a sfavorevole andamento stagionale, si può accettare anche un residuo secco minimo pari a 20% con oscillazioni in meno di 1,5%.

Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore;

*b)* zuccheri riduttori da 0 a 1 per mille (metodo test-tape);

| fisiche; | Limiti di accettabilità |
|---|---|
| *a)* lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm | 3 % in peso |
| *b)* patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità | 5% in peso |
| *c)* lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm | 2% in peso |
| *d)* scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero | 3% in peso |
| *e)* tuberi con guasto | 2% in peso |

*f)* i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali, e debbono essere di consistenza compatta;

*g)* debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

*h)* sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

ALLEGATO 5

FASCIA C

Ogni fornitura deve essere costituita da prodotto:

1) della stessa varietà e provenienza, se consegnato sfuso, con l'indicazione della varietà e provenienza dei singoli lotti se consegnato in contenitori;

2) sano, mercantile, asciutto, privo di alterazioni patologiche e di malattie evolutive nonchè di lesioni profonde;

3) con assenza di materiali estranei (zolle, sassi, terra, ecc.);

4) con residuo secco minimo del 19% +/—0,5% accertato con il metodo idrometrico. Per partite con valori inferiori si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore, tenendo presente che un punto di sostanza secca corrisponde mediamente all'8/10% di peso;

5) esente da odori e sapori anomali e con residui chimici entro la norma.

I limiti di accettabilità dei punti 1), 2) e 3) sono così stabiliti:

tuberi di cui al punto 1): 5% in peso;

tuberi di cui al punto 2): 5% in peso;

materiali estranei di cui al punto 3): 3% in peso.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita. La franchigia totale è fissata al 3%.

95A0960

## SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale del 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia di questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lettere e filosofia - Corso di laurea in conservazione dei beni culturali:*

letteratura latina - settore disciplinare L07A;

topografia antica - settore disciplinare L04X;

storia della critica d'arte - settore disciplinare L25D.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al presidente del comitato ordinatore della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

95A1086

## ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario orientale di Napoli è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lingue e letterature straniere:*

lingua e letteratura russa.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A0940

## UNIVERSITÀ DI LECCE

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 5 aprile 1945 e dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di Lecce è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sotto specificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di magistero:*

filosofia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che la presa di servizio effettiva del candidato prescelto è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 5 aprile 1945 e dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Lecce è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sotto specificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*

analisi matematica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che la presa di servizio effettiva del candidato prescelto è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

95A1085

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo all'avviso della Camera dei deputati riguardante la «Convocazione del Parlamento in seduta comune»** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1995)

Nell'avviso citato in epigrafe, relativo alla convocazione del Parlamento in seduta comune, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1995, alla pagina 15, prima colonna, dove è scritto: «in *terza* seduta comune», si legga: «in *quarta* seduta comune».

**95A1106**

**Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo alla legge 23 dicembre 1994, n. 725, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)».** (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 174 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1994).

Nella tabella F allegata alla legge specificata in epigrafe, tabella concernente «Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali», sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoindicate pagine del sopra citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 117, sotto la voce riguardante la legge n. 887/1984: « - Art. 9, comma sesto: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)», nella seconda colonna relativa all'anno 1996, in luogo della cifra: *«180.000»*, leggasi: *«185.000»*, conseguentemente nel totale parziale della medesima colonna in luogo della cifra: *«710.000»*, leggasi: *«715.000»*;

alla pag. 133, nel «TOTALE GENERALE TABELLA F», seconda colonna relativa all'anno 1996, in luogo della cifra: *«22.717.950»*, leggasi: *«22.722.950»*.

**95A1120**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . . . . L. 195.500

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . . . . L. 46.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . . . . L. 109.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . . . . L. 45.500

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . . . . L. 108.500

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . . . . L. 379.000

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 7.350 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. | 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 336.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 4 2 0 9 5 *

**L. 1.300**